SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 novembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle attività produttive

Agenzia italiana del farmaco:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 17 novembre 2004.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale.

Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, di seguito denominata «Commissione», che indaghi sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impegnato nelle missioni internazionali di pace e sulle loro cause, nonché sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale.

Art. 2.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dal suo insediamento e presenta al Presidente del Senato una relazione sulle risultanze delle indagini svolte nella quale possono essere indicate proposte di modifica alla legislazione ed ai trattati internazionali vigenti in materia.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da ventuno senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina, fra i componenti, del Presidente della Commissione.

3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

4. La Commissione elegge, nella prima seduta, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

Art. 5.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei disposti dal Presidente del Senato.

2. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate.

Art. 6.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

Art. 7.

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.

Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Roma, 17 novembre 2004

Il Presidente: PERA

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 27):

Presentato dai senatori FORCIERI, BOCO, CHIUSOLI, CREMA, GIOVANELLI, IOVENE, LONGHI, PEDRINI, PIATTI, RIPAMONTI, VICINI e DI SIENA il 20 luglio 2004.

Assegnato alla 4ª Commissione permanente (Difesa), in sede referente, il 26 luglio 2004, previ pareri della 1ª, 2ª, 3ª e 12ª Commissione permanente.

Esaminato dalla 4ª Commissione permanente nelle sedute del 28 luglio e del 15 settembre 2004, congiuntamente alla petizione n. 838.

Relazione scritta comunicata alla Presidenza il 24 settembre 2004 (*Doc.* XXII, n. 27-A - relatore senatore BONATESTA).

Esaminato ed approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 17 novembre 2004.

04A11521

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2004.

Indizione dei comizi per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali n. 8 della regione Veneto e n. 2 della regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Viste le comunicazioni del Presidente del Senato della Repubblica n. 10521/S in data 8 ottobre 2004 e n. 10700/S in data 5 novembre 2004, relative alla vacanza dei seggi, attribuiti con il sistema maggioritario, rispettivamente, nel collegio uninominale n. 8 della regione Veneto e nel collegio uninominale n. 2 della regione Puglia;

Considerato che, a norma dell'art. 19, comma 3-*bis*, del citato decreto legislativo, quando il termine entro il quale si deve svolgere l'elezione suppletiva cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio, il Governo può disporne la proroga per non oltre trenta giorni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

I comizi per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali n. 8 della regione Veneto e n. 2 della regione Puglia sono convocati per il giorno di domenica 23 gennaio 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 novembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

04A11483

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2004.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 ed, in particolare gli articoli 1 e 2 del predetto decreto-legge, ove si dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza delle grandi dighe si provvede su indicazione del Registro italiano dighe e previa emanazione della deliberazione di cui all'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota del Registro italiano dighe n. 5509 del 18 agosto 2004, nella quale vengono individuate le dighe per le quali ricorrono i presupposti necessari per la dichiarazione di stato di emergenza;

Vista le note delle regioni Piemonte, Sicilia, Sardegna e Basilicata nelle quali si chiede la sospensione delle procedure avviate per la messa in sicurezza degli impianti di Arignano, Villarosa, Assemini, Monteponi e Muro Lucano;

Vista la nota del Registro italiano dighe n. DG/120/2004 del 21 ottobre 2004, nella quale si esprime parere favorevole alla sospensione della procedura, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge convertito sopra menzionato, per gli impianti di Assemini e Monteponi (Sardegna), Arignano (Piemonte), Villarosa (Sicilia) e Muro Lucano (Basilicata);

Considerato, altresì, che permane per i restanti impianti di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria) la impellente necessità di provvedere alla messa in sicurezza;

Considerato, quindi, che si rende necessario procedere alla messa in sicurezza delle dighe sopra elencate ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, tenuto conto che non sono stati espressi avvisi contrari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 18 novembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato fino al 31 dicembre 2005, per i territori di seguito individuati, lo stato di emergenza per la messa in sicurezza delle dighe di Figoi e di Galano, comune di Genova; Zerbino, comune di Molare (Alessandria); La Spina, comune di Pralormo (Torino); Sterpeto, comune di Civitavecchia (Roma); La Para e Rio Grande, comune di Amelia (Terni); Molinaccio, comune di Cessapalombo (Macerata); Muraglione, comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa); Montestigliano, comune di Sovicille (Siena) e Fosso Bellaria, comune di Civitella Paganica (Grosseto); Pasquasia, comune di Enna e Cuba, comune di Centuripe (Enna); Gigliara Monte, comune di Chiaravalle Centrale (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A11445

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2004.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Marche il giorno 24 settembre 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il giorno 24 settembre 2004 il territorio della fascia costiera della regione Marche è stato interessato da eccezionali eventi atmosferici;

Considerato che detti eventi hanno determinato l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica, ingenti danni a strutture pubbliche e private, alle infrastrutture ed ai settori produttivi;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati al soccorso della popolazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la richiesta del presidente della giunta della regione Marche pervenuta con nota del 6 ottobre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 30 novembre 2005, lo stato di emergenza nel territorio della fascia costiera della regione Marche.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A11446

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 2004.

Determinazione dei criteri e delle modalità applicative relativi alla destinazione e all'utilizzazione delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate, emanato in attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e della legge 29 aprile 1995, n. 130;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 254, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999»;

Visto in particolare l'art. 53, che demanda al Ministro delle finanze, ora Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del comandante generale del Corpo della guardia di finanza, previa informazione del COCER ai sensi dell'art. 59 dello stesso decreto, la destinazione e l'utilizzazione, previa determinazione dei relativi criteri e modalità applicative, delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali annualmente disponibili, finalizzate, tra l'altro, ad incentivare il personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal comandante generale del Corpo della guar-

dia di finanza ed a compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 140, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»;

Ritenuto di dover individuare le suddette attività in quelle svolte presso i reparti e/o articolazioni indicati nel presente decreto, caratterizzati da una particolare proiezione operativa;

Ritenuto di dover incentivare, seppur in misura minore, anche altre attività operative e di funzionamento, che hanno comunque contribuito al generale buon andamento della gestione nel 2003;

Ritenuto di dover individuare gli incarichi che comportino l'assunzione di particolari responsabilità o disagio negli incarichi di comando indicati;

Ritenuto di dover incentivare i militari trasferiti d'autorità in sedi non ambite;

Vista la delibera del COCER n. 06/104/9° in data 4 agosto 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme di pertinenza dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - tabella 2 - centro di responsabilità 7 - Guardia di finanza - unità previsionale di base 7.1.1.1 «Spese generali di funzionamento» - cap. 4221 «Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali», relative all'anno 2003, al netto degli importi dovuti a titolo di IRAP e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione sulle retribuzioni corrisposte al personale militare, sono destinate al personale dei ruoli del Corpo della guardia di finanza indicato e nelle misure stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 2.

1. I militari che siano stati titolari di incarichi di comando dei seguenti reparti:

Comando provinciale;
Comando reparto operativo aeronavale;
Comando gruppo;
Comando compagnia;
Comando nucleo provinciale di Polizia tributaria;
Comando stazione navale;
Comando sezione aerea;
Comando tenenza;
Comando sezione operativa navale;
Comando brigata;
Comando squadriglia navale,

per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2003, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 7 secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2003:

Livello	Parametro
VI	4,6
VI bis	4,8
VII	4,9
VII bis	5,1
VIII	5,3
IX	5,5

Art. 3.

1. I militari, in forza a qualsiasi reparto, che siano stati titolari di incarichi di comando ordinativamente previsti, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2003, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 7, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2003:

Livello	Parametro
V	2,8
VI	3,4
VI bis	3,7
VII	4,0
VII bis	4,3
VIII	4,6
IX	4,8

Art. 4.

1. I militari in forza, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2003, ai seguenti reparti e/o articolazioni:

Nucleo speciale servizi extratributari, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

Nucleo speciale tutela concorrenza e mercato, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

Nucleo speciale radiodiffusione ed editoria, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

Nucleo speciale ispettivo funzione pubblica, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

Nucleo speciale repressione evasione contributiva, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

Nucleo speciale di Polizia valutaria, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni, dell'ufficio analisi e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio raccordo informativo, dell'ufficio analisi e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

Nucleo speciale repressione frodi comunitarie, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio raccordo informativo, dell'ufficio analisi e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

Nucleo speciale investigativo, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

Nuclei regionali di Polizia tributaria, ad esclusione dell'ufficio comando, dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti, nonché del reparto comando dei nuclei regionali Trentino-Alto Adige e Abruzzo;

Nuclei provinciali di Polizia tributaria, ad esclusione della sezione comando, dell'autodrappello e delle squadre comando dei gruppi dipendenti;

Gruppi, ad esclusione delle sezioni comando e delle squadre comando di Nucleo operativo dipendente;

Compagnie, ad esclusione della squadra comando e dell'autodrappello;

Tenenze, ad esclusione della squadra comando;

Brigate;

Sezioni «I» dei comandi regionali e provinciali;

Equipaggi delle unità navali e nuclei sommozzatori;

Piloti in stato di pronto intervento aereo ed equipaggi fissi di volo;

Sezioni di Polizia giudiziaria,

partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 7, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2003:

Livello	Parametro
V	1,6
VI	1,8
VI bis	1,9
VII	2,0
VII bis	2,1
VIII	2,2
IX	2,4

Art. 5.

1. Tutti i militari in forza, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2003, ad un qualsiasi altro reparto e/o articolazione, compresi i distaccati presso il Ministero dell'economia e delle finanze, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 7, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2003:

Livello	Parametro
V	1,4
VI	1,6
VI bis	1,7
VII	1,8
VII bis	1,9
VIII	2,0
IX	2,2

Art. 6.

1. I militari distaccati presso altri Ministeri, organismi ed enti vari, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2003, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 7, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2003:

Livello	Parametro
V	0,5
VI	0,6
VI bis	0,7
VII	0,8
VII bis	0,9
VIII	1,0
IX	1,1

Art. 7.

1. La somma destinata agli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto è pari a € 28.000.000,00.

Art. 8.

1. I militari che, con decorrenza nel corso dell'anno 2003, siano stati trasferiti d'autorità per esigenze di servizio da altre regioni nelle sottoindicate sedi non ambite:

Sicilia, Sardegna e Calabria per il personale dei ruoli ufficiali;

Lombardia, Piemonte e Veneto per il personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, beneficiano di un incentivo, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, pari a 8.000,00 euro, indipendentemente dal livello retributivo e dalla tipologia d'impiego.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete nell'ipotesi:

a) di prima assegnazione;

b) di trasferimento disposto per ragioni di incompatibilità ambientale;

c) di intervenuta revoca o modifica del trasferimento.

3. Il beneficio di cui al comma 1 non compete altresì ai militari che, pur in presenza di un nuovo trasferimento, abbiano già percepito, relativamente all'anno 2001 o 2002, l'analogo incentivo previsto, rispettivamente, dall'art. 8 del decreto ministeriale 4 ottobre 2002 e dall'art. 8 del decreto ministeriale 7 novembre 2003.

Art. 9.

1. I militari che, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2003, abbiano svolto gli incarichi di cui agli articoli 25 e/o 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, beneficiano di un incentivo, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, pari a 300,00 euro.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è cumulabile con gli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 e non è cumulabile con l'incentivo previsto dall'art. 8.

Art. 10.

1. Sono esclusi dalla attribuzione degli emolumenti di cui agli articoli precedenti:

i militari classificati «inferiore alla media» o «insufficiente» secondo l'ultima documentazione caratteristica notificata relativamente ad un periodo del 2003;

i militari che siano stati in forza ad un qualsiasi reparto e/o articolazione per un periodo inferiore a centottantaquattro giorni complessivi nel 2003;

i militari impegnati nella frequenza di corsi o di altre attività addestrative di formazione, specializzazione, qualificazione ed abilitazione, per periodi di almeno centottantaquattro giorni complessivi nel 2003;

i militari compresi nella forza assente, come definita dall'art. 71, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, per periodi di almeno centottantaquattro giorni complessivi nel 2003;

2. Ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, il compenso di cui al comma 1 non compete, altresì:

agli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello;

agli ufficiali di complemento;

ai finanzieri ausiliari;

al personale non appartenente ai ruoli del Corpo della guardia di finanza.

3. Gli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del presente decreto non sono tra loro cumulabili. Nel caso di coincidenza di due o più fattispecie, tra quelle previste negli articoli medesimi, in capo allo stesso militare, l'incentivo viene attribuito una sola volta in base all'articolo più favorevole.

4. Alla ripartizione degli emolumenti di cui al presente decreto partecipano gli ufficiali che alla data del 1° gennaio 2003 abbiano maturato il trattamento economico di cui all'art. 43, commi 22 e 23 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

5. Gli ufficiali promossi al grado di colonnello nel corso del 2003 beneficiano degli incentivi in proporzione al periodo trascorso, nel 2003, nel grado di tenente colonnello, con riferimento al quale dovranno verificarsi le condizioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 11.

1. Agli ufficiali ed agenti di polizia tributaria è attribuito un compenso annuo in relazione alle attribuzioni, alle responsabilità e ai disagi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi alle qualifiche rivestite.

2. Il compenso di cui al comma 1 è stabilito nella misura di euro 140,00, al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali, per ciascun beneficiario, è cumulabile con gli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 9 e non è cumulabile con l'incentivo previsto all'art. 8.

Lo stesso compenso di cui al comma 1 non compete:

ai militari che siano stati in forza ad un qualsiasi reparto e/o articolazione per un periodo inferiore a centottantaquattro giorni complessivi nel 2003;

ai militari impegnati nella frequenza di corsi o di altre attività addestrative di formazione, specializzazione, qualificazione ed abilitazione, per periodi di almeno centottantaquattro giorni complessivi nel 2003;

ai militari compresi nella forza assente, come definita dall'art. 71, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, per periodi di almeno centottantaquattro giorni complessivi nel 2003.

3. Ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, il compenso di cui al comma 1 non compete, altresì:

agli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello;

agli ufficiali di complemento;

ai finanzieri ausiliari;

al personale non appartenente ai ruoli del Corpo della guardia di finanza.

Art. 12.

1. L'indennità di presenza qualificata di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, è corrisposta con le modalità vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, ed è cumulabile con le indennità di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

2. L'indennità di presenza qualificata è cumulabile con tutti gli incentivi di cui agli articoli precedenti.

Art. 13.

1. Le somme di cui all'art. 1 che si renderanno disponibili dopo l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 43, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché altre somme residuali che si renderanno disponibili a seguito dell'effettiva erogazione, saranno:

destinate a sanare situazioni relative alle annualità pregresse;

portate in aumento della somma complessiva indicata all'art. 7, per essere ridistribuite proporzionalmente ai militari sulla base dei parametri indicati negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2004

Il Ministro: SINISCALCO

04A11258

DECRETO 5 novembre 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni relativi all'emissione del 29 ottobre 2004.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 109161 del 21 ottobre 2004, che ha disposto per il 29 ottobre 2004 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 109161 del 21 ottobre 2004 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 ottobre 2004;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 ottobre 2004 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 98,964.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, ammonta a € 98.441.440,32 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 29 aprile 2005.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2005.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,087 ed a 98,472.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A11526

DECRETO 15 novembre 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 novembre 2004.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 114918 del 5 novembre 2004, che ha disposto per il 15 novembre 2004 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 114918 del 5 novembre 2004 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 2004;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 2004 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni è risultato pari a 97,758.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, ammonta a € 89.698.850,00 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 novembre 2005.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2005.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,000 ed a 96,799.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A11525

DECRETO 22 novembre 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004 e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro, o, per sua delega, dal Direttore della Direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 novembre 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 83.080 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 novembre 2004, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a centottantadue giorni con scadenza 31 maggio 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 8.250 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 25 novembre 2004. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 26 novembre 2004.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tran-

che ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A11528

DECRETO 23 novembre 2004.

Operazione di rimborso anticipato di titoli di Stato mediante asta competitiva.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito TUDP), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 novembre 2004, n. 120049, con il quale sono stabiliti i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni di rimborso anticipato dei titoli e, si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro, o per sua delega, dal direttore della Direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Visto il titolo I, capo I, sezione III del citato TUDP concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Monte Titoli S.p.a., stipulata ai sensi dell'art. 26 del ripetuto TUDP;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, n. 43044, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006, ed in particolare il comma 3, dell'art. 2;

Considerato che è stata accertata la necessaria disponibilità, in termini di competenza e di cassa, nei capitoli su cui graverà la relativa spesa;

Considerata la necessità di modificare il profilo delle scadenze e dei pagamenti cedolari in scadenza in mesi particolarmente critici;

Considerata la necessità di procedere alle operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 3 del TUDP, nonché del decreto ministeriale 18 novembre 2004, n. 120049, citato nelle premesse, è disposta l'operazione di acquisto mediante asta competitiva dei seguenti prestiti:

a) buoni del Tesoro poliennali 1° gennaio 2000 - 1° luglio 2005, codice titolo IT0001413936;

b) buoni del Tesoro poliennali 1° febbraio 2003 - 1° febbraio 2006, codice titolo IT0003424485;

c) buoni del Tesoro poliennali 15 maggio 2003 - 15 maggio 2006, codice titolo IT0003477111;

d) certificati di credito del Tesoro 1° aprile 2002 - 1° aprile 2009, codice titolo IT0003263115.

2. Le suddette operazioni di acquisto vengono effettuate con le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 2.

1. L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei suddetti titoli è affidata alla Banca d'Italia e ha luogo secondo le modalità previste dalla Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori ammessi a partecipare alle operazioni di collocamento, acquisto e concambio di titoli di Stato.

2. Sono ammessi a partecipare all'asta competitiva gli operatori specialisti in titoli di Stato, di cui all'art. 33 del citato TUDP, che intervengono per conto proprio e della clientela.

Art. 3.

1. Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di tre, devono contenere l'indicazione del capitale nominale dei titoli che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto.

2. I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

3. Ciascuna offerta non deve essere inferiore a un milione di euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Eventuali offerte di importo non multiplo di un milione sono arrotondate per difetto.

Art. 4.

1. Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore 11 del giorno 24 novembre 2004, esclusivamente mediante trasmissione telematica indirizzata alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli di Stato.

2. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

3. In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete», si applicano le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione stipulata tra la Banca d'Italia e gli operatori richiamata all'art. 2, primo comma, del presente decreto.

4. Le offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle operazioni di cessione.

Art. 5.

1. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, le operazioni d'asta sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle offerte pervenute, con l'indicazione dei relativi importi, in ordine crescente di prezzo richiesto.

2. Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantità.

3. L'esito delle operazioni di acquisto viene reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 6.

1. L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore.

2. Il Dipartimento del Tesoro si riserva la facoltà di escludere le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti. Tale esclusione si esercita sulla base dell'elaborato fornito dalla procedura automatica d'asta contenente le sole indicazioni di prezzi e quantità.

3. Il Dipartimento del Tesoro si riserva, altresì, la facoltà di non acquistare per intero l'importo offerto dagli operatori al prezzo accolto più elevato; in tal caso, si procede al riparto pro-quota dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti.

Art. 7.

1. Il regolamento dei titoli acquistati sarà effettuato il 29 novembre 2004, per il tramite della Banca d'Italia, cui il Tesoro mette a disposizione il controvalore degli importi per il capitale e gli interessi.

2. A tal fine la Banca d'Italia provvederà a riconoscere agli operatori, con valuta pari al giorno di regolamento, gli importi relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse per centocinquantuno giorni relativamente al BTP di cui alla lettera *a)* dell'art. 1 del presente decreto, per centoventi giorni relativamente al BTP di

cui alla lettera *b)*, per quattordici giorni relativamente al BTP di cui alla lettera *c)*, per cinquantanove giorni relativamente al CCT di cui alla lettera *d)* del decreto medesimo.

3. I conseguenti oneri per rimborso capitale ed interessi faranno carico, rispettivamente per i buoni poliennali del Tesoro, ai capitoli 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) e 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e per i certificati di credito del Tesoro rispettivamente, ai capitoli 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) e 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

4. Il riconoscimento delle somme e la consegna dei titoli avrà luogo tramite il servizio di compensazione e liquidazione Express II, nel quale la Banca d'Italia provvederà ad inserire automaticamente le partite da regolare, con valuta pari al giorno di regolamento.

5. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare l'operazione, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

6. In caso di ritardo nella consegna dei titoli di cui al presente decreto da parte dell'operatore troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004 citato nelle premesse.

Art. 8.

1. Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni di comunicazione alla Monte Titoli S.p.a. per l'estinzione dei titoli acquistati dal Tesoro, mediante apposita scritturazione nei conti accentrati nonché ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di acquisto in questione.

2. Dette operazioni vengono effettuate per conto del Dipartimento del Tesoro.

Art. 9.

1. Entro un mese dalla data di regolamento delle operazioni di acquisto la Monte Titoli S.p.a. comunicherà al Dipartimento del Tesoro - Direzione seconda l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.

Art. 10.

1. Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'acquisto dei titoli stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

2. Il presente decreto viene trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A11527

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 luglio 2004.

Ripartizione della somma stanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 - tabella D - ad integrazione dei finanziamenti assegnati alle regioni per la realizzazione del «Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani», previsto dall'articolo 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 71, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede lo stanziamento complessivo di lire 1.500 miliardi per il triennio 1999 - 2001, volti alla realizzazione di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani;

Visto l'art. 71, comma 2, della stessa legge che prevede l'elaborazione di specifici progetti per la realizzazione degli interventi da parte delle regioni nel cui territorio sono situati i grandi centri urbani individuati dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della sanità;

Visto il decreto del Ministero della sanità del 15 settembre 1999 concernente i «Criteri, modalità e termini per la elaborazione e la presentazione dei progetti, ai sensi dell'art. 71, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448»;

Vista la tabella *D* allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, che incrementa il finanziamento previsto dal citato art. 71, legge 23 dicembre 1998, n. 448, di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002;

Acquisito l'atto di intesa con il quale, ai sensi dell'art. 71, comma 1, della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448, la Conferenza unificata, su proposta del Ministro della sanità, ha individuato, nella riunione del 5 agosto 1999, i grandi centri urbani nei comuni di Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Palermo, Bologna, Firenze, Catania, Bari, Venezia, Taranto, Reggio Calabria, Cagliari, Perugia, Ancona, L'Aquila, Campobasso, Potenza e Catanzaro;

Visto il decreto del Ministro della sanità 5 aprile 2001 di «Individuazione dei progetti presentati dalle regioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani dì cui all'art. 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, beneficiari del cofinanziamento e ripartizione delle relative risorse finanziarie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2000, n. 435, relativo al regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, che ha istituito il Ministero della salute, trasferendo allo stesso le funzioni del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002 «Schema di conservazione dei residui di stanziamento relativi all'esercizio 2001» che ha comportato una decurtazione nei residui di stanziamento presenti nel capitolo 7040 di lire 406 milioni 437 mila (pari a € 209.907.192,70);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 «Schema di conservazione dei residui di stanziamento relativi all'esercizio 2002» che ha comportato una ulteriore decurtazione nei residui di stanziamento presenti nel capitolo 7040 di € 49.202.602,00;

Vista la tabella *D* allegata alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, che incrementa il finanziamento previsto dal citato art. 71, legge 23 dicembre 1998, n. 448, di 100 milioni di euro per l'anno 2005;

Vista la tabella *D* allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, che incrementa il finanziamento previsto dal citato art. 71, legge 23 dicembre 1998, n. 448, di ulteriori 160 milioni di euro per l'anno 2006;

Vista la lettera del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2004, prot. n. 0005963, che consente la piena impegnabilità nell'anno 2004 delle quote relative agli anni 2005 e successivi;

Acquisito l'atto di intesa sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 29 aprile 2004, sulla proposta del Ministro della salute di ripartizione delle risorse finanziarie, pari a € 100.000.000,00 e a € 160.000.000,00, recate rispettivamente dalla citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, tabella *D* e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, tabella *D*;

Decreta:

Articolo unico

Ripartizione delle risorse.

1. È approvata la ripartizione della somma di 160 milioni di euro stanziata per l'esercizio 2006 per la realizzazione degli interventi sanitari nei grandi centri urbani relativi ai progetti individuati nella tabella allegata al decreto del Ministero della salute 5 aprile 2001, di cui è parte integrante.

2. Le somme ripartite sono assegnate alle regioni come da tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Le singole regioni, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, dovranno inviare alla Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema, per la valutazione di competenza, la documentazione integrativa dei programmi relativa alla somma ulteriore rispetto a quella indicata nella tabella allegata al decreto ministeriale 5 aprile 2001.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo le disposizioni vigenti e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 143

ALLEGATO

TABELLA DI RIPARTIZIONE

Regioni interessate	Somma ripartita (anno 2006)
Piemonte Torino	10.577.290,31
Lombardia Milano	11.747.136,01
Veneto Venezia	2.832.048,31
Liguria Genova	9.009.655,62
E. Romagna Bologna	10.308.905,43
Toscana Firenze	8.731.318,54
Marche Ancona	4.108.009,64
Umbria Perugia	3.247.320,89
Abruzzo L'Aquila	1.779.131,68
Lazio Roma	21.809.234,23
Campania Napoli	6.170.180,08
Molise Campobasso	7.202.454,83
Basilicata Potenza	2.875.758,17
Puglia Taranto	6.931.621,88
Puglia Bari	14.194.334,14
Calabria R. Calabria	8.238.934,59
Calabria Catanzaro	8.313.722,90
Sicilia Palermo	10.056.420,15
Sicilia Catania	9.380.064,39
Sardegna Cagliari	2.486.458,20
Totale...	160.000.000,00

04A11209

DECRETO 6 luglio 2004.

Ripartizione della somma stanziata dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 - tabella D - ad integrazione dei finanziamenti assegnati alle regioni per la realizzazione del «Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani», previsto dall'articolo 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 71, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede lo stanziamento complessivo di lire 1.500 miliardi per il triennio 1999-2001, volti alla realizzazione di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani;

Visto l'art. 71, comma 2, della stessa legge che prevede l'elaborazione di specifici progetti per la realizzazione degli interventi da parte delle regioni nel cui territorio sono situati i grandi centri urbani individuati dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della sanità;

Vista, in particolare, la tabella *D* allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, che incrementa il finanziamento previsto dal citato art. 71, legge 23 dicembre 1998, n. 448, di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002;

Acquisito l'atto di intesa con il quale, ai sensi dell'art. 71, comma 1, della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448, la Conferenza unificata, nella seduta del 5 agosto 1999, ha individuato, su proposta del Ministro della sanità, i grandi centri urbani nei comuni di Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Palermo, Bologna, Firenze, Catania, Bari, Venezia, Taranto, Reggio Calabria, Cagliari, Perugia, Ancona, L'Aquila, Campobasso, Potenza e Catanzaro;

Visto il decreto del Ministro della sanità 5 aprile 2001 di «Individuazione dei progetti presentati dalle regioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani di cui all'art. 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, beneficiari del cofinanziamento e ripartizione delle relative risorse finanziarie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2000, n. 435, relativo al regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, che ha istituito il Ministero della salute, trasferendo allo stesso le funzioni del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002 «Schema di conservazione dei residui di stanziamento relativi all'esercizio 2001» che ha comportato una decurtazione nei residui di stanziamento presenti nel capitolo 7040 di lire 406 milioni 437 mila (pari a € 209.907.192,70);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 «Schema di conservazione dei residui di stanziamento relativi all'esercizio 2002» che ha comportato una ulteriore decurtazione nei residui di stanziamento presenti nel capitolo 7040 di € 49.202.602,00;

Vista, in particolare, la tabella *D* allegata alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, che incrementa il finanziamento previsto dal citato art. 71, legge n. 448/1998, di 100 milioni di euro per l'anno 2005;

Vista la lettera del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2004, prot. n. 0005963, che consente la piena impegnabilità nell'anno 2004 delle quote relative agli anni 2005 e successivi;

Acquisito l'atto di intesa sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 29 aprile 2004, sulla proposta del Ministro della salute di ripartizione delle risorse finanziarie, pari a € 100.000.000,00, recate dalla citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, tabella *D*;

Decreta:

Articolo unico

Ripartizione delle risorse.

1. È approvata la ripartizione della somma di 100 milioni di euro stanziata per l'esercizio 2005 ad integrazione delle somme stanziate per la realizzazione degli interventi sanitari nei grandi centri urbani individuati nella tabella allegata al decreto del Ministero della sanità 5 aprile 2001, di cui è parte integrante.

2. Le somme ripartite sono assegnate alle regioni come da tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo le disposizioni vigenti e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 142

ALLEGATO

TABELLA DI RIPARTIZIONE

Regioni interessate	Somma ripartita (anno 2005)
Piemonte Torino	6.602.435,67
Lombardia Milano	7.332.663,43
Veneto Venezia	1.767.788,94
Liguria Genova	5.623.904,60
E. Romagna Bologna	6.434.907,52
Toscana Firenze	5.450.164,20
Marche Ancona	2.564.254,98
Umbria Perugia	2.027.005,66
Abruzzo L'Aquila	1.110.549,31
Lazio Roma	13.613.511,76
Campania Napoli	3.851.479,53
Molise Campobasso	4.516.159,19
Basilicata Potenza	1.795.073,01
Puglia Taranto	4.346.308,23
Puglia Bari	8.900.288,17
Calabria R. Calabria	5.166.009,65
Calabria Catanzaro	5.213.006,57
Sicilia Palermo	6.277.304,03
Sicilia Catania	5.855.116,94
Sardegna Cagliari	1.552.068,61
Totale...	100.000.000,00

04A11210

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Hermes Truk - M a r.l.», in Castrovillari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Hermes Truk - M a r.l.», con sede in Castrovillari, alla via XX Settembre n. 36, costituita con atto notaio dott.ssa Maria Ferrari Graziadio in data 16 ottobre 1993, rep. 100937, registro società 2595 tribunale di Castrovillari, posizione Busc 3416/265020, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 30 settembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A11255

DECRETO 30 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Zoo Selva Ionica a r.l.», in Plataci.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Zoo Selva Ionica a r.l.», con sede in Plataci, alla via Roma n. 2 (Cosenza) costituita con atto notaio dott.ssa Adriana Perrotta in data 2 febbraio 2000, registro società 6798 tribunale di Cosenza, posizione Busc 3947, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 30 settembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A11256

DECRETO 30 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Service Roseto 2000 a r.l.», in Roseto Capo Spulico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Service Roseto 2000 a r.l.», con sede in Roseto Capo Spulico, alla via Giannelli n. 15 (Cosenza) costituita con atto notaio dott. Carlo Viggiani in data 16 maggio 1996, rep. 44023, registro società 127633 tribunale di Castrovillari, posizione Busc 3536, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 30 settembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A11257

DECRETO 26 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Colle dei Frati - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Alatri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della Cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e M.O., ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 settembre 2004 eseguito nei confronti della società cooperativa «Colle dei Frati - Società cooperativa edilizia a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Colle dei Frati - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Alatri, costituita a rogito notaio dott. Claudio Cerini in data 10 dicembre 1973, repertorio 120546, registro imprese n. 7176 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC 1421/129509 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 26 ottobre 2004

Il direttore provinciale: NECCI

04A11253

DECRETO 26 ottobre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di ventidue società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il

Ministero delle attività produttive, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile, come riformato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Esaminati i verbali ispettivi e la documentazione agli atti di questa Direzione provinciale, dai quali risulta che le sottoelencate società cooperative sono in liquidazione ordinaria e non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Considerato che non è intervenuta alcuna opposizione al procedimento istruttorio relativo alla cancellazione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 2004, n. 226;

Decreta

la cancellazione dal registro delle imprese di Pescara, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile, delle società cooperative di seguito elencate:

1) Coop. «Società cooperativa a responsabilità limitata Libertas», con sede in Cugnoli (Pescara), costituita per rogito notaio dott. Di Ciò Giovanni in data 24 febbraio 1952 - rep. n. 26694, registro società n. 571 - B.U.S.C. n. 19/39378;

2) Coop. «C.L.E.», con sede in Montesilvano (Pescara), costituita per rogito notaio dott. Gentile Vincenzo in data 2 gennaio 1954 - rep. n. 26286, registro società n. 671 - B.U.S.C. n. 61/48683;

3) Coop. «Ediltocco Società cooperativa a r.l.», con sede in Tocco da Casauria (Pescara) - via Gabriele D'Annunzio, 71, costituita per rogito notaio dott. Quartuccio Donatella in data 8 maggio 1985 - rep. n. 1566, registro società n. 7570 - B.U.S.C. n. 1107/214008;

4) Coop. «Carovana Facchini Abruzzesi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pescara - piazza Vittoria Colonna, 5, costituita per rogito notaio dott. De Rosa Fernando in data 12 aprile 1973 - rep. n. 65409, codice fiscale n. 00099580680 - B.U.S.C. n. 578/131989;

5) Coop. «Sant'Egidio 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Civitaquana (Pescara) - piazza Umberto I n. 4, costituita per rogito notaio dott. Bulferi Giovanni in data 26 novembre 1984 - rep. n. 99656, codice fiscale n. 01083660686 - B.U.S.C. n. 1060/208266;

6) Coop. «Euroamericana S.M.S.», con sede in Pescara - via Bologna, 6, costituita per rogito notaio dott. Gioffrè Nicola in data 7 gennaio 1990 - rep. n. 35984, codice fiscale n. 91016440686 - B.U.S.C. n. 1340/246036;

7) Coop. «Pianeta Società cooperativa a r.l.», con sede in Montesilvano (Pescara) - via G. D'Annunzio, 32, costituita per rogito notaio dott. Rozzi Pasquale in data 1° marzo 1998 - rep. n. 156628, codice fiscale n. 01507920682 - B.U.S.C. n. 1518/288947;

8) Coop. «La Faticata Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Pescara - via Chiarini, 56, costituita per rogito notaio dott. Bulferi Giovanni in data 13 febbraio 1979 - rep. n. 89974, registro società n. 3839 - B.U.S.C. n. 840/166078;

9) Coop. «Cooperativa di consumo Antonio Gramsci» tra operai e impiegati della Società Abruzzese Miniere Asfalto S.A.M.A., con sede in Scafa (Pescara), costituita per rogito notaio avv. Teti Dante in data 11 novembre 1945 - rep. n. 1178, registro società n. 244 - B.U.S.C. n. 248/29615;

10) Cooperativa Edilizia «La Rotaia» - Società a responsabilità limitata, con sede in Pescara, costituita per rogito notaio avv. Amicarelli Alfonso in data 5 giugno 1965 - rep. n. 9524, registro società n. 1428 - B.U.S.C. n. 236/94621;

11) Coop. «Cooperativa Reduci della Maiella - di Lavoro e Produzione e Consumo - Società a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito notaio avv. Teti Dante in data 25 giugno 1947 - rep. n. 2171, registro società n. 337 - B.U.S.C. n. 273/14444;

12) Coop. «Cooperativa Incremento Edilizio Pescara C.I.E.P.», con sede in Pescara - via Malta, costituita per rogito notaio avv. Mastroberardino Donato in data 26 ottobre 1950 - rep. n. 28268/5586, registro società n. 486 - B.U.S.C. n. 14/38329;

13) Coop. «Velox a r.l.», con sede in Pescara - via Messina, 26, costituita per rogito notaio dott. Severini Raffaele in data 1° luglio 1952 - rep. n. 18666, registro società n. 567 - B.U.S.C. n. 28/41608;

14) Coop. «La Nazionale», con sede in Pescara - via Principe di Piemonte, costituita per rogito notaio dott. Severini Raffaele in data 5 giugno 1952 - rep. n. 18376, registro società n. 561 - B.U.S.C. n. 62/48833;

15) Coop. «Immagine Europa Soc. coop. a r.l.», con sede in Pescara - via dei Peligni, 10, costituita per rogito notaio dott. Mastroberardino Antonio in data 11 gennaio 1993 - rep. n. 95917, registro società n. 13464 - B.U.S.C. n. 1476/277042;

16) Coop. «Cooperativa Edilizia Autoferrotranvieri Regionale Abruzzo», con sede in Pescara - via Tiburtina, 214/1, costituita per rogito notaio dott. Coletti Alessandro in data 12 maggio 1977 - rep. n. 83198, registro società n. 3356 - B.U.S.C. n. 765/154921;

17) Coop. «Futura», con sede in Bussi sul Tirino (Pescara) - piazza Commercio, costituita per rogito notaio avv. D'Ambrosio Nicola in data 4 agosto 1981 - rep. n. 134845, registro società n. 5016 - B.U.S.C. n. 947/186232;

18) Coop. «Cooperativa Agroturistica Abruzzese (C.A.T.A.) a r.l.», con sede in Lettomanoppello (Pescara) - via Stefani, costituita per rogito notaio Quartuccio Donatella in data 9 febbraio 1989 - rep. n. 9201, registro società n. 11495 - B.U.S.C. n. 1341/246189;

19) Coop. «C.I.S. Cooperativa Impiegati Statali a responsabilità limitata», con sede in Pescara - via

C. De Cesaris, 5, costituita per rogito notaio dott. De Cesaris Amedeo in data 1° febbraio 1947 - rep. n. 2102, registro società n. 307 - B.U.S.C. n. 266/12610;

20) Coop. «Piccola MA Badia a r.l.», con sede in Pescara - via dei Peligni, 217, costituita per rogito notaio dott. Severini Raffaele in data 9 novembre 1958 - rep. n. 56345, registro società n. 945 - B.U.S.C. n. 105/63338;

21) Coop. «Casa del Maestro», con sede in Pescara - via Roma, 45, costituita per rogito notaio dott. Severini Raffaele in data 23 giugno 1948 - rep. n. 4481, registro società n. 385 - B.U.S.C. n. 2/28730;

22) Coop. «Cooperativa Esercenti Pennesi», con sede in Penne (Pescara) - via Armeni, 1, costituita per rogito notaio avv. D'Ambrosio Nicola in data 15 dicembre 1977 - rep. n. 115386, codice fiscale 00276410685 - B.U.S.C. n. 847/166443.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 26 ottobre 2004

Il direttore provinciale: PAOLETTI

04A11211

DECRETO 4 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «L'Ecoarc a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «L'Ecoarc a r.l.», con sede in Milano, via Priorato Gualdo n. 10;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 26 febbraio 2003 relativo alla società cooperativa «L'Ecoarc a r.l.», con sede in Milano, via Priorato Gualdo n. 10 da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 2000, non ha compiuto atti di gestione da allora e non emerge attivo da liquidare;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, div. IV/5, n. 7751 del 13 dicembre 2001;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: dall'ultimo bilancio risulta

un valore della produzione pari a zero, la cooperativa non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 2000 e non risulta attività gestionale da allora);

Decreta:

La società cooperativa «L'Ecoarc a r.l.», sede legale in Milano, via Priorato Gualdo n. 10, costituita per rogito notaio dott. Marco Traspadini di Milano in data 2 giugno 2000, rep. n. 4332/4603, racc. BUSC 17174/299727, codice fiscale 13152840156, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 2000, non ha compiuto atti di gestione da allora e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 4 novembre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A11254

DECRETO 9 novembre 2004.

Scioglimento di dieci società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Considerato che le cooperative in calce elencate non depositano i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, delle sottoelencate società cooperative:

busc	S.N.	denominazione	sede	cost.	cod. fiscale o Rea
3161	130236	I.P.A. IMPRESA PULIZIE ED AFFINI	Firenze	16/01/1974	00588580480
3195		COOPERATIVA DERNA MARE	Firenze	03/04/1974	247242
3251	134095	CONSORZIO CAPANNUCCIA	Firenze	29/07/1974	01002770483
3265	135716	COOPERATIVA FLOROVIVAISTICA VAL DI GREVE	Impruneta	27/09/1974	01346200486
3296	137059	STADIO	Empoli	03/10/1974	250877
3335	138591	COOPERATIVA RINNOVAMENTO AGRICOLO PONTE ROTTO	Empoli	27/02/1975	252496
3336	138736	IL TINO	Rufina	11/02/1975	80008690481
3369	140230	CASAVERA 2025	Firenze	25/06/1975	80001590480
3374	140495	SOCIETA' COOPERATIVA EDILE PACE	Firenze	19/06/1975	253958
3427	143050	CEPIT CENTRO REGIONALE TOSCANO PER LA PROGETTAZIONE INTEGRATA	Firenze	17/11/1975	01182830487

I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze, viale Lavagnini, 9, Firenze, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Firenze, 9 novembre 2004

Il direttore provinciale: MUTOLO

04A11248

PROVVEDIMENTO 28 ottobre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di sette società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, come riformato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Esaminati i verbali ispettivi e la documentazione agli atti di questa direzione provinciale, dai quali risulta che le sottoelencate società cooperative sono in liquidazione e non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Dispone

la cancellazione dal registro delle imprese di Torino, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, delle società cooperative di seguito elencate:

1) società anonima cooperativa «Muratori», con sede legale in Torino, via P. Micca n. 15, costituita in data sconosciuta, posta in liquidazione prima del 1928;

2) «Cooperativa Redud Torino - CO-RE-TO» a r.l., con sede legale in Torino, via Principe Amedeo n. 19, costituita il 19 giugno 1947 per rogito notaio dott. Enrico Penazzo, in liquidazione dal 27 febbraio 1954;

3) Società «Cooperativa radio taxi La Mole - Torino» società per azioni a r.l., con sede legale in Torino, via Schio n. 9, costituita il 13 luglio 1978 per rogito notaio dott. Luigi Musso, in liquidazione dal 26 marzo 1980;

4) «Società cooperativa edilizia Cogif a r.l.», con sede legale in Torino, via Accademia Albertina n. 38, costituita il 16 marzo 1963 per rogito notaio avv. Remo Morone, in liquidazione dal 18 ottobre 1969;

5) «Cooperativa produttori latte della provincia di Torino» S.c. a r.l., con sede legale in Torino, via S. Quintino n. 5, costituita il 15 febbraio 1958 per rogito notaio dott. Emilio Turbil, in liquidazione dal 20 dicembre 1958;

6) «Cooperativa edilizia Prealpi» S.c. a r.l., con sede legale in Venaria Reale (Torino), via Mazzini n. 12, costituita il 21 giugno 1963 per rogito notaio dott. Federico Bottino, in liquidazione dal 19 gennaio 1966;

7) «Società cooperativa agricola Gea a r.l.», con sede legale in Torino, corso G. Ferrarsi n. 71, costituita il 26 ottobre 1946 per rogito notaio dott. Andrea Galleano, in liquidazione dal 1° aprile 1949.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 28 ottobre 2004

Il direttore provinciale: PIRONE

04A11301

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa di lavoro Caesar a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa di lavoro Caesar a r.l.» con sede in Roma, costituita in data 24 aprile 1987 con atto a rogito del notaio dott. Lorenzo Monaco di Roma, n. REA 657504, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Giampaolo Gatti, nato a Roma il 20 luglio 1969, con studio in Roma, via L. V. Bertarelli n. 75, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubbblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A11021

DECRETO 11 novembre 2004.

Proroga del termine finale di presentazione delle domande di agevolazione, di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del 2003 del settore commercio.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente il testo unico delle direttive per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive, tra le quali quelle del «settore commercio» e del «settore turismo»;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Viste le proprie circolari esplicative n. 900516 del 13 dicembre 2000, relativa al «settore turismo», e n. 900047 del 25 gennaio 2001, relativa al «settore commercio» e le successive modifiche ed integrazioni, con le quali sono state fornite le necessarie indicazioni per l'accesso alle agevolazioni;

Visto in particolare l'art. 6-*bis* del citato decreto n. 527/1995 che prevede la proposta, da parte delle singole regioni, di specifiche priorità regionali per la formazione delle graduatorie, priorità che il Ministero delle attività produttive approva dopo avere valutato la loro compatibilità con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate oltre che con le disposizioni del medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale del 25 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1º luglio 2004, con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, per i bandi del 2003 dei settori «turismo» e «commercio», fissando, in particolare, al 15 novembre 2004 il termine finale di detta presentazione;

Considerato che con lo stesso decreto del 25 giugno 2004, emanato nelle more della definizione del procedimento di approvazione delle proposte regionali di cui al citato art. 6-*bis* del decreto ministeriale n. 527/957/95, è stato stabilito che il decreto di approvazione di dette proposte, concernente le priorità regionali e i relativi punteggi da utilizzare per la formazione delle graduatorie, sarebbe stato pubblicato almeno trenta giorni prima della scadenza del termine finale del 15 novembre 2004, per consentire alle imprese di disporre di un adeguato lasso di tempo per la predisposizione delle domande di agevolazione;

Visto il decreto ministeriale del 22 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 2004, con il quale sono state approvate le proposte delle regioni e delle province autonome concernenti l'individuazione delle priorità regionali per il settore «turismo»;

Considerato che per quanto riguarda il settore «commercio» il decreto di approvazione delle relative priorità regionali è stato emanato in data 29 ottobre 2004

e che i tempi necessari per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* non consentono di rispettare il periodo di preavviso minimo, fissato dal decreto del 25 giugno 2004 sopra citato in trenta giorni precedenti la scadenza del termine finale del bando;

Ravvisata pertanto l'opportunità di consentire anche alle imprese interessate a partecipare al bando del settore «commercio» la possibilità di usufruire di un congruo lasso di tempo per venire a conoscenza delle predette priorità regionali utili per la formazione delle graduatorie e per predisporre le domande di agevolazione;

Decreta:

Il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni della legge n. 488/1992 per il bando 2003 del settore «commercio» è prorogato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2004

Il Ministro: MARZANO

04A11262

DECRETO 11 novembre 2004.

Proroga del termine finale di presentazione delle domande di agevolazione, di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del 2003 del settore turismo.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente il testo unico delle direttive per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive, tra le quali quelle del «settore commercio» e del «settore turismo»;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Vista la propria circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000, relativa al «settore turismo», e le successive modifiche ed integrazioni, con le quali sono state fornite le necessarie indicazioni per l'accesso alle agevolazioni;

Visto il decreto ministeriale del 25 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2004, con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, per i bandi del 2003 dei settori «turismo» e «commercio», fissando, in particolare, al 15 novembre 2004 il termine finale di detta presentazione;

Visto il decreto ministeriale del 22 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 2004, con il quale sono state approvate le proposte delle regioni e delle province autonome concernenti l'individuazione delle priorità regionali per il settore «turismo»;

Considerato che per il settore turismo le imprese hanno segnalato la difficoltà di predisporre le domande in tempo utile, a causa della complessità che presentano le proposte regionali in relazione all'individuazione delle ulteriori attività e di quelle cui si applicano limiti minimi di investimento diversi da quelli stabiliti dal punto 2.1 del sopra citato testo unico delle direttive, nonché in relazione alla ricaduta che ciò ha comportato sui tempi di messa a disposizione del software per la compilazione delle domande, ritenuti poco adeguati;

Considerata l'opportunità di venire incontro alle esigenze espresse dalle imprese, accordando un limitato slittamento del termine finale di presentazione delle domande;

Decreta:

Il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni della legge n. 488/1992 per il bando 2003 del settore «turismo» è prorogato al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2004

Il Ministro: MARZANO

04A11263

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 29 luglio 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della squadra vincitrice del campionato di calcio di serie A, nel valore di euro 0,45.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004), di «Autorizzazione all'emissione, nell'anno 2004, di carte valori postali»;

Vista la deliberazione 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato A della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le finzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo celebrativo della squadra vincitrice del campionato italiano di calcio di serie A, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40× 30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: $13 \times 13\frac{1}{4}$; colori: quadricromia; tiratura: sei milioni di esemplari; foglio: dodici esemplari, disposti su quattro file da tre; sulla cimosa, lungo i lati sinistro, inferiore e destro, in cor-

rispondenza dei francobolli sono riprodotti, alternati, lo stemma del Milan e lo scudetto tricolore per un totale di sei stemmi e cinque scudetti. Sul lato superiore è riportata la scritta «IL FOGLIO DI 12 FRANCOBOLLI VALE € 5,40».

La vignetta raffigura un calciatore che indossa i colori rossoneri mentre calcia un pallone; in basso sono riprodotti, a sinistra, lo stemma dell'Associazione Calcio Milan e, a destra, lo scudetto tricolore.

Completano il francobollo la leggenda «A.C. MILAN CAMPIONE D'ITALIA 2003-2004»; la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45» sono posti a destra su una banda rossonera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2004

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A11259

DECRETO 29 luglio 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli celebrativi del centenario dell'inaugurazione del Tempio Maggiore, in Roma. Emissione comune con l'Amministrazione postale di Israele, nei valori di euro 0,60 e 0,62.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, dì bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004), di «Autorizzazione all'emissione, nell'anno 2004, di carte valori postali»;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Vista la deliberazione 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003). recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato A della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta prioritaria di primo porto per l'interno in € 0,60;

Visto l'allegato H della suddetta deliberazione che stabilisce in euro 0,62 la tariffa per la posta prioritaria per l'estero diretta alla zona 1 per lo scaglione di peso fino a 20 grammi;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2004, due francobolli celebrativi del centenario dell'inaugurazione del Tempio Maggiore, in Roma. Emissione comune con l'Amministrazione postale di Israele, nei valori di € 0,60 e € 0,62.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra, non fluorescente, non filigranata; formato carta dei francobolli: mm 30x40; formato carta appendici: mm 30x20; formato stampa dei francobolli: mm 26x36; formato stampa appendici: fustellatura al vivo in tutti e quattro i lati; dentellatura: $13\frac{1}{4}$x14; colori: quadricromia più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: sei milioni di esemplari per ciascun francobollo; fogli: dodici esemplari, disposti su tre file da quattro; a ciascuno dei quattro francobolli che compongono l'ultima fila in basso è acclusa un'appendice perforata nella quale è riportata la leggenda «CENTENARIO TEMPIO MAGGIORE ROMA». Sul lato superiore è riportata la scritta «IL FOGLIO DI 12 FRANCOBOLLI VALE € 7,20» per il valore di € 0,60 e «IL FOGLIO DI 12 FRANCOBOLLI VALE € 7,44» per il valore di € 0,62.

Vignette: il valore di € 0,60 raffigura, su fondo bianco, una prospettiva della facciata principale del Tempio Maggiore in Roma, la monumentale Sinagoga inaugurata nel 1904; il valore di € 0,62 raffigura, su uno scorcio del Tempio Maggiore, un pannello decorato che arreda l'interno della Sinagoga, in primo piano, la menorah, il tradizionale candelabro ebraico a sette bracci. Completano ciascun francobollo la leggenda «CENTENARIO TEMPIO MAGGIORE ROMA», la scritta «ITALIA» ed i valori «€ 0,60» e «€ 0,62».

Caratteristiche dell'etichetta: l'etichetta, stampata con il sistema autoadesivo, di formato mm 40x14, reca in negativo le scritte «postaprioritaria» e «Priority Mail» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1x30,5, contiene 76 etichette, fustellate e sfridate a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente. Grammatura: 90 gr/mq. Supporto: carta bianca, tipo kraft monosiliconata da 60 gr/mq. Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco). Stampa: a cura dell'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2004

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A11260

DECRETO 29 luglio 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Giuseppe Terragni, nel centenario della nascita, nel valore di euro 0,85.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomurncazioni

(norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004), di «Autorizzazione alla emissione, nell'anno 2004, di carte valori postali»;

Vista la deliberazione 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato A di detta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria interna in € 0,85 per lo scaglione di peso oltre 20 grammi fino a 50 grammi;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Viste il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo commemorativo di Giuseppe Terragni, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,85.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40x30; formato stampa: mm 36x26; dentellatura: 13x13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 42,50».

La vignetta riproduce una tavola a tempera eseguita nel 1933 dall'architetto Giuseppe Terragni raffigurante una veduta prospettica del fronte posteriore dell'ex Casa del Fascio di Como, attualmente sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Completano il francobollo la leggenda «GIUSEPPE TERRAGNI», le date «1904 - 1943», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,85».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2004

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A11261

DECRETO 10 novembre 2004.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'articolo 14 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VI
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 1244/Ric. del 7 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 2004;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 19 ottobre 2004, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Lombardia:

«SEI S.p.a.», via Ruffilli n. 1 - 24035 Curno (Bergamo) - classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.30. Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali.

Punto di primo contatto:

tel. 035/4376016 - e-mail: gscotti@sei-spa.it

fax 035/463843 - sito Internet: www.seispa.com

Friuli-Venezia Giulia:

«Beantech di Benedetti Fabiano & Anziutti Massimiliano S.n.c.», via Nucleo Pradis n. 19/4 - 33010 Colloredo di Monte Albano (Udine) - classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

72.2. Fornitura di software e consulenza informatica.

Punto di primo contatto:

tel. 0432/889787 - e-mail: megan@beantech.it

fax 0432/888898 - sito Internet: www.beantech.it

Emilia-Romagna:

«FKL Engineering S.r.l. - Laboratorio ricerca industriale sviluppo tecnologie», via Edison Volta n. 25/a - 43100 Parma - classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

29.24.5. Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio;

73.10.G. Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

74.20.2. Servizi di ingegneria integrata.

Punto di primo contatto:

tel. 0521/959716 - e-mail: luzzara-f@fklengineering.com

fax 0521/989304 - sito Internet: www.fklengineering.com

«Rand S.r.l.», via Sparato n. 60 - 41036 Medolla (Modena) - classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.10.1. Fabbricazione di apparecchi elettromedicali.

Punto di primo contatto:

tel. 0535/49283 - e-mail: m.borra@rand-biotech.com

fax 0535/49683 - sito Internet: www.rand-biotech.com

«Redox S.r.l.», via Mondadori n. 7 - 42100 Reggio Emilia - classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

74.14. Consulenza amministrativo gestionale.

Punto di primo contatto:

tel. 0522/512099 - e-mail: bonia.redoxpro@tin.it

fax 0522/921967.

Lazio:

«Dune S.r.l. - Laboratorio Dune automazione», via Britannia n. 54 - 00183 Roma - classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

36. Sviluppo e miglioramento di prodotti per telecomunicazione;

40. Sviluppo e miglioramento di prodotti per l'industria delle apparecchiature per il controllo dei processi industriali.

Punto di primo contatto:

tel. 06/77203350 - e-mail: dune@mclink.it

fax 06/77078687 - sito Internet: www.dune-sistemi.-com

Campania:

«Consorzio gestione centro Iside - Laboratorio di ricerca e Sviluppo Centro Iside», località Piano della Rocca - 84060 Prignano Cilento (Salerno) - classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.20.5. Riparazione e manutenzione di apparecchi di misura, controllo, prova, strumenti scientifici;

72.3. Elaborazione e registrazione elettroniche di dati;

72.4. Gestione banche dati e portali Web.

Punto di primo contatto:

tel. 0974/831346 - e-mail: info@centroiside.net

fax 0974/831321 - sito Internet: www.centroiside.-net

«SYS-TEC S.c. a r.l., via Guerritore n. 20 - 84013 Cava dè Tirreni (Salerno) - classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

Servizi professionali;

Formazione;

Implementazione di progetti software su commessa e servizi ASP.

Punto di primo contatto:

tel. 089-4687403 - e-mail: d.carotenuto@sys-tec.it

fax 089-344985 - sito Internet: www.sys-tec.it

Art. 2.

Sono modificati gli elenchi dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo, di cui in premessa, come di seguito indicato:

«Gruppo CSA S.p.a.», via Al Torrente n. 22 - 47900 Rimini.

Punto di primo contatto:

tel. 0541/791050 - fax 0541/791045 - e-mail: info@csaricerche.com - sito Internet: www.csaricerche.com

Iscrizione nell'albo al posto di «Centro studi ambientali soc. coop. a r.l.» per variazione forma societaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2004

Il dirigente: COBIS

04A11179

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Sviluppo del sistema CUP ed introduzione del sistema per il monitoraggio degli investimenti pubblici. (Deliberazione n. 25/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il primo comma dell'art. 117 del Titolo V della Costituzione, demanda allo Stato la legislazione esclusiva in materia di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (lettera *r*);

Visto l'art. 1, commi 1 e 5, della legge n. 144/1999, che prevede, fra l'altro, l'istituzione, presso questo Comitato, di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, basato su una banca dati comune a tutte le amministrazioni;

Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003), con la quale, in attuazione della legge n. 289/2002, art. 28, in merito alla rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'art. 104 del trattato istitutivo deha Comunità europea, e della legge n. 3/2003, art. 11, si è regolamentato il sistema di assegnazione del codice unico di progetto, CUP, operativo, presso il CIPE, dal 1° gennaio 2003, e si è previsto che questo comitato approvasse, d'intesa con la conferenza unificata Stato-regioni e Stato, città ed autonomie locali, la proposta concernente l'ulteriore sviluppo del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e l'alimentazione della connessa banca dati operante nell'ambito del comitato, tenuto conto delle proposte formulate al riguardo dal gruppo tecnico di coordinamento di cui alla delibera su ricordata;

Considerato che, nella seduta del 19 dicembre 2003, questo Comitato ha preso atto degli elementi del progetto per lo sviluppo del sistema MIP, documento predisposto dagli uffici dal servizio centrale segreteria CIPE, tenendo anche conto del lavoro svolto e delle linee d'indirizzo definite dall'apposito gruppo di coordinamento, di cui alla propria delibera n. 143/2002;

Acquisita sul predetto documento, nella riunione del 29 aprile 2004, l'intesa della conferenza unificata Stato-regioni e Stato, città ed autonomie locali, con le integrazioni e le considerazioni relative, ivi compreso quanto concordato nella riunione tecnica del 28 gennaio 2004;

Tenuto conto che, nel corso della riunione preliminare del 5 maggio 2004, sono stati esaminati favorevolmente il predetto documento, con le suddette integrazioni richieste dalla conferenza unificata Stato-regioni e Stato, città ed autonomie locali, nonché le modalità attuative per la progettazione e l'avvio del sistema MIP;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. *Disciplina del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, MIP.*

Il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), istituito ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 5, della legge n. 144/1999 (CUP: G17H03000130011) presso questo Comitato, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, è disciplinato come segue.

Il sistema MIP deve consentire il monitoraggio di tutti i progetti d'investimento, in corso alla data di entrata in funzione del sistema stesso, e per la cui copertura sia richiesta, direttamente o indirettamente, una componente finanziaria pubblica, secondo la definizione di progetto d'investimento pubblico utilizzata nel sistema CUP.

Negli allegati, che fanno parte integrante della presente delibera, sono sintetizzate — allegato 1, punto A — le informazioni che devono essere fornite al sistema MIP.

Le modalità attuative per la progettazione e la messa in esercizio di detto sistema, ivi comprese le gare che risulteranno necessarie per raggiungere gli obiettivi suddetti, sono disciplinate anche in coerenza con quanto richiesto dalla conferenza unificata Stato-regioni e Stato, città ed autonomie locali nella citata riunione del 29 aprile 2004 (vedi allegato 2, comprensivo anche del citato documento progettuale).

2. Struttura del sistema MIP.

L'architettura del sistema MIP dovrà risultare compatibile a realizzare l'integrazione dei flussi informativi che si determinano nel ciclo di vita dei progetti d'inve-

stimento pubblico, ai fini del monitoraggio fisico procedurale e finanziario, anche, se necessario, determinando tali flussi informativi.

La soluzione progettuale deve essere orientata a realizzare, a regime, anche uno snellimento nelle procedure delle varie amministrazioni, in quanto deve presupporre che le informazioni d'interesse del sistema siano inserite dai soggetti responsabili una volta sola (con evidente riduzione dei carichi di lavoro) e diventino patrimonio comune per tutti i partecipanti, e per i relativi sistemi informatici.

Le informazioni fornite dai soggetti responsabili, di cui al successivo punto 3.1, devono essere rese disponibili e collegabili tra loro tramite il codice unico di progetto d'investimento pubblico (CUP): il sistema CUP è quindi l'asse portante della banca dati del sistema MIP.

È obbligatoria la partecipazione alla suddetta banca dati delle amministrazioni comunque interessate alla realizzazione ed al finanziamento di progetti d'investimento pubblico, e dei soggetti, anche privati, responsabili di tali progetti.

Il progetto del sistema MIP deve appoggiarsi ad una tecnologia innovativa, che ne garantisca l'espansione funzionale e che permetta di raggiungere, col massimo di affidabilità, i seguenti due obiettivi:

realizzare le funzionalità atte a supportare le esigenze di monitoraggio;

costituire contestualmente un'occasione di sviluppo tecnologico reale e di progresso per la cultura d'ingegneria del software della pubblica amministrazione.

Nell'allegato 1, punto B, sono riportate alcune indicazioni in merito alla soluzione progettuale da utilizzare ed alla struttura della banca dati del sistema MIP.

Il sistema MIP deve:

essere basato sulla collaborazione fra soggetti della pubblica amministrazione, enti e società comunque interessati, quali soggetti responsabili, alla realizzazione dei suddetti progetti d'investimento, con la prospettiva di realizzare una sorta di sistema federato;

costituire il supporto per la realizzazione degli obiettivi della legge n. 144/1999, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 1, comma 2;

assicurare i necessari livelli di autorizzazione e di sicurezza;

operare su Internet.

3. *Soggetti partecipanti al sistema MIP.*

Al sistema MIP partecipano i seguenti soggetti:

3.1) le amministrazioni, gli enti e le società responsabili della programmazione e attuazione dei progetti d'investimento pubblico, che dovranno rendere fruibili le informazioni sugli interventi di propria competenza, e per i quali deve essere prevista una procedura condivisa di accredito - certificazione;

3.2) un'unità centrale, con funzioni di supporto tecnico, che, oltre a gestire il sistema CUP e quindi l'anagrafe dei progetti d'investimento, operante presso il CIPE, attiva fra l'altro la procedura di accreditamento al MIP dei sistemi informatici periferici e centrali, e garantisce l'efficienza dell'infrastruttura di supporto per il colloquio tra i soggetti coinvolti;

3.3) il gruppo tecnico di coordinamento ex delibera CIPE 143/02, con funzioni d'indirizzo e verifica per la definizione dell'architettura del sistema, il suo sviluppo ed il suo funzionamento, e nel quale sono rappresentati i nuclei di valutazione e verifica delle amministrazioni centrali e regionali, gli uffici di statistica regionale *ex lege* n. 144/1999, gli enti locali, l'osservatorio per i lavori pubblici, gli osservatori regionali, gli altri soggetti interessati e l'ISTAT, quest'ultimo, in particolare, per gli aspetti connessi al sistema di classificazione adottato;

3.4) i nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, per le attività previste dalla legge n. 144/1999.

4. *Modalità e tempi di fornitura delle informazioni.*

Nel sistema MIP le informazioni di aggiornamento sono fornite direttamente dai soggetti responsabili dei progetti d'investimento pubblico, come definiti al punto 1.4 della citata delibera n. 143/2002, e le eventuali basi dati, con le informazioni sui singoli progetti, sono disponibili, anche separate dagli ambienti gestionali, presso le amministrazioni e gli altri soggetti partecipanti.

Nell'allegato 1, punto C, sono elencate le principali caratteristiche tecniche del sistema MIP su questo argomento.

5. *Progettazione ed avvio del sistema MIP.*

Per dare attuazione a questa delibera sarà necessario acquisire tramite apposite gare, con le modalità di legge, ed anche in momenti successivi, le progettazioni delle componenti software ed hardware di un sistema che dovrà recepire, fra l'altro, le seguenti specifiche:

flessibilità della struttura dei dati comuni e possibilità di definire corredi informativi peculiari per le diverse tipologie di progetto individuate: su tali corredi informativi sarà necessario aver acquisito il parere del citato gruppo tecnico di coordinamento;

ritorno, in termini di funzionailtà e d'informazioni, verso tutti gli alimentatori del sistema;

definizione di livelli di accesso personalizzati in base al ruolo istituzionale ed alle funzioni proprie dei vari soggetti, ivi compresi anche gli «utilizzatori»;

definizione di una soluzione flessibile e modulare, tale che possa essere adattata alle molteplici e variabili esigenze dei vari attori del sistema;

eventuale possibilità di prevedere una fase sperimentale, da attuare, su richiesta del servizio centrale segreteria CIPE, in accordo con altre amministrazioni.

Per la definizione operativa delle caratteristiche dei progetti da porre in gara, e per la predisposizione delle gare stesse, gli uffici del servizio centrale segreteria CIPE potranno attivare una specifica consulenza esterna con un soggetto dotato delle necessarie professionalità ed esperienze.

Ulteriori caratteristiche tecniche del progetto del sistema MIP sono riportate nell'allegato 1, punto D.

6. *Struttura di supporto al sistema MIP.*

Nella fase iniziale del sistema MIP la struttura di supporto al sistema CUP, istituita ai sensi della delibera n. 143/2002, punto 1.7, opportunamente rafforzata, opererà come «unità centrale», di cui al precedente punto 3.2, e sarà incaricata anche dell'avviamento e della gestione del sistema MIP.

Per permettere a questo comitato di adempiere a quanto previsto dalla legge n. 144/1999, art. 1, comma 6, la suddetta struttura riferirà anche su questo aspetto, con periodicità semestrale, al CIPE, proponendo eventuali aggiornamenti e modifiche evolutive dei sistemi CUP e MIP.

7. *Risorse finanziarie.*

Gli oneri di spesa per l'attuazione di quanto previsto dalla presente delibera graveranno sulle risorse di cui alla legge n. 144/1999.

Roma, 29 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 257

ALLEGATO 1

A. *Informazioni da fornire al sistema MIP.*

Il funzionamento del sistema MIP presuppone la creazione di una banca dati, anche virtuale, nell'ambito della quale, a regime, siano rese disponibili, oltre ai dati di corredo del sistema CUP, le informazioni sui progetti d'investimento pubblico aggiornate in tempo reale, e relative:

ai volumi di spesa;

alle fonti di finanziamento utilizzate;

all'inquadramento negli strumenti di programmazione disponibili;

al livello di attuazione,

in coerenza con i corredi informativi previsti al punto 5.

B. *Caratteristiche del progetto e della banca dati.*

Il sistema MIP dovrà evidenziare l'inquadramento del singolo progetto d'investimento pubblico nei vari atti di programmazione o accordi esistenti, anche a livello locale, consentendone quindi l'aggregazione in funzione di tali atti.

La banca dati del sistema MIP dovrà contenere, a regime, le informazioni sui progetti d'investimento pubblico suddivisi, per quanto riguarda i livelli di aggregazione dei dati, in due sottoinsiemi, relativi rispettivamente ai progetti attivi ed ai progetti chiusi, o sospesi da almeno un anno.

Il primo sottoinsieme conterrà tutti i dati disponibili, d'interesse del sistema, e tutte le relative aggregazioni.

Il secondo sottoinsieme conterrà l'archivio storico (interventi chiusi o sospesi da almeno un anno e dovrà prevedere di mantenere le informazioni, in questo caso solo dati aggregati da definire in fase di analisi, per un periodo orientativamente di dieci anni.

Un adeguato sistema di reportistica consentirà, fra l'altro, il mantenimento dei dati aggregati, e delle relative elaborazioni, anche per periodi più lunghi. I progetti sospesi devono essere recuperati ed inseriti nel primo sottoinsieme al momento in cui rientrano in attività.

L'insieme dei requisiti indicati al punto 2, IV capoverso, delinea la possibilità/necessità di utilizzare, per l'interscambio fra gli attori ivi citati, un'architettura di «cooperazione applicativa» tra sistemi informatici diversi di amministrazioni distinte.

Sul piano tecnologico ciò si traduce nell'interoperabilità dei sistemi informatici delle amministrazioni (e degli enti e società) responsabili di progetti d'investimento pubblico: in pratica il sistema consentirà gli interscambi informativi secondo, ad esempio, la tecnica «ad eventi», per cui gli utenti saranno intermediati da un'infrastruttura di servizio (detta gestore degli eventi), che fornisce servizi per la pubblicazione dei dati al verificarsi di un evento e di sottoscrizione all'evento stesso (tecnica «Publish and Subscribe»).

C. *Modalità e tempi di fornitura delle informazioni.*

Una delle caratteristiche principali della collaborazione fra le amministrazioni dovrà consistere nel riconoscimento, al massimo livello possibile, dell'autonomia gestionale e tecnologica dei soggetti partecipanti, nella proprietà delle informazioni nonché nel rispetto dei ruoli istituzionali specifici.

La soluzione applicativa alla base del progetto deve pertanto consentire ai soggetti partecipanti di condividere le informazioni d'interesse comune, assicurando la massima sicurezza nell'accesso a dette informazioni e minimizzando l'impatto sull'operatività «normale» dei sistemi informatici delle amministrazioni partecipanti.

A regime, il sistema MIP prevedrà un tracciato informativo, eventualmente articolato in funzione delle diverse tipologie dei progetti d'investimento, ed i cui dati saranno univocamente comunicati al sistema dai soggetti responsabili delle diverse fasi e dei diversi eventi che caratterizzano il ciclo di vita degli stessi, assicurando tempestività nelle informazioni ed evitando le ridondanze.

Tali dati risulteranno così disponibili contemporaneamente a tutti i soggetti pubblici accreditati al sistema MIP, interessati alle attività di monitoraggio, valutazione, controllo tecnico, amministrativo ed economico dei progetti stessi, ed in particolare ai nuclei di valutazione per i compiti di cui alla legge n. 144/1999, art. 1.

Per consentire al sistema di acquisire le informazioni sui singoli progetti d'investimento una sola volta, dovrà poter essere attivato — almeno nelle fasi iniziali — un filtro, che selezioni le informazioni stesse in base ad una priorità predefinita, assegnata all'utente che le comunica, in base alla competenza ed alla tempestività del loro aggiornamento.

In prima approssimazione, la gerarchia di competenza sui dati di progetto potrebbe essere quindi così definita:

priorità 1: gestore di progetto d'investimento pubblico (stazione appaltante, beneficiano finale, ecc.);

priorità 2: concentratore d'informazioni su progetti d'investimento per conto di altri gestori periferici;

priorità 3: sistema di monitoraggio (fondi strutturali, osservatorio lavori pubblici, APQ, ecc.).

D. *Ulteriori caratteristiche del progetto del sistema MIP.*

Il progetto del sistema MIP dovrà definire (dal punto di vista tecnologico, amministrativo e gestionale) le seguenti aree:

A) l'area degli «accrediti attivi», ossia il livello di «autorizzazione a fornire informazioni» al sistema, per almeno due distinte tipologie di figure:

A1) chi richiede il CUP, in coerenza con quanto già normato;

A2) chi deposita le informazioni sull'evoluzione dell'intervento caratterizzato da un certo CUP (per ogni livello di priorità, una sola figura per quella tipologia di progetto d'investimento e per quel particolare tipo d'informazione o gruppo d'informazioni);

B) l'area degli «utilizzatori», ossia il livello di «autorizzazione a chiedere informazioni» al sistema, per l'invio automatico al proprio domicilio delle «informazioni nuove» che riguardano un certo CUP, oppure un aggregato di CUP, o delle sintesi, ed eventualmente qual'è la tipologia di informazioni che si è autorizzati a «leggere»;

C) l'area del «middleware» di rete (ossia la tecnologia che permette di agganciare, via CUP, le informazioni ovunque esse siano dentro la rete, e «le mette insieme» nel sistema informativo anche degli «utilizzatori»), e quindi l'area delle «verifiche automatiche», ossia le verifiche che il sistema deve fare per evitare il più possibile errori involontari, o volontari, nell'utilizzo del sistema MIP, e quella delle «verifiche o degli interventi manuali» (audit e preparazione delle sintesi);

D) l'area «conoscitiva», ossia la parte di sistema MIP che consente la produzione — in aggiunta alle elaborazioni proprie di ciascun soggetto partecipante — di analisi dei dati e la rappresentazione sintetica delle informazioni, secondo schemi standard di reportistica, rese disponibili a tutti gli utenti del sistema, al fine anche di assicurare omogeneità di lettura e d'interpretazione dei dati disponibili.

———

ALLEGATO 2

Conferenza unificata Stato-regioni e Stato, città ed autonomie locali:

intesa sulla proposta di progetto per lo sviluppo del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP): seduta del 29 aprile 2004.

04A11312

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Implementazione del sistema del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP). (Deliberazione n. 24/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, commi 1 e 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede, fra l'altro, l'istituzione, presso questo Comitato, di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), basato su una banca dati comune a tutte le amministrazioni;

Visto l'art. 11, commi 1 e 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del suddetto monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un «Codice unico di progetto» (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalità e procedure attuative;

Visto l'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) che, al comma 3, al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, stabilisce, fra l'altro, che tutti i pagamenti delle amministrazioni pubbliche siano codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e, al comma 5, prevede, fra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato, città ed autonomie locali, stabilisca con propri decreti la codificazione, le modalità ed i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al citato comma 3;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2000, n. 144 (*Gazzetta Ufficiale* n. 64/2001), relativa alla procedura di assegnazione automatica del Codice unico di progetto (CUP);

Vista la propria delibera 27 dicembre 2002 n. 143, come integrata dalla delibera del 19 dicembre 2003, n. 126, con la quale, in linea con il documento approvato dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato, città ed autonomie locali il 19 dicembre 2002, si è definito e regolamentato il sistema CUP, ed in particolare il punto 1.1, che prevede che ogni progetto d'investimento pubblico è dotato di un CUP, ed il punto 1.5, che, oltre alla tempistica, indica le modalità di registrazione dei progetti d'investimento pubblico al sistema CUP;

Tenuto conto delle numerose richieste pervenute alla struttura di supporto al sistema CUP, di cui al punto 1.7 della citata delibera n. 143/2002, in merito alle modalità di utilizzo del codice CUP, alla semplificazione delle procedure ed all'alleggerimento dei compiti assegnati ai soggetti responsabili di investimenti pubblici, anche al fine di una sempre maggiore diffusione del CUP;

Ritenuto pertanto opportuno integrare quanto previsto dalla citata delibera n. 143/2002 ai punti 1.1 e 1.5 in merito al sistema di attribuzione del CUP (il cui progetto ha il codice è G17H03000130001);

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Il punto 1.1 della delibera n. 143/2002, richiamata in premessa, è cosi integrato:

«Nei casi in cui i detti progetti d'investimento pubblico siano parte di un unico complesso di interventi, il cui costo rientri in un totale predefinito, abbiano ciascuno un costo ridotto, e facciano riferimento ad una specifica decisione dell'amministrazione responsabile relativa al citato complesso di interventi, detta amministrazione può richiedere un codice unico, legato alla suddetta decisione, e non tanti codici quanti sono i singoli progetti.

Tale codice unico prende il nome di CUP "cumulativo».

Le condizioni da soddisfare per poter ricorrere ad un CUP cumulativo sono le seguenti:

ciascun progetto d'investimento pubblico deve avere un costo non superiore a € 50.000;

deve esserci un unico apposito atto amministrativo all'origine di tutto il complesso di progetti, come un bando di aiuti, una delibera consiliare e simili;

i progetti devono riguardare un unico e specifico settore economico beneficiario: il relativo elenco (allegato 1) fa parte integrante di questa delibera;

l'importo totale del costo di tutti gli interventi, di cui all'atto amministrativo citato, non deve superare l'importo di € 1.000.000.

Per la generazione del CUP cumulativo, i dati di costo e di finanziamento pubblico, da inserire all'atto della richiesta del codice, sono i valori complessivi di costo e di finanziamento dei progetti in questione, come risultanti dall'atto amministrativo citato».

2. Ai fini della corretta interpretazione di quanto previsto al punto 1.5 della citata delibera n. 143/2002, si esplicita che:

2.1. il codice CUP, qualunque sia l'importo del progetto d'investimento pubblico, deve essere richiesto:

per i lavori pubblici, entro il momento dell'emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione, nel caso in cui risulti indiretto il finanziamento pubblico;

per gli aiuti e le altre forme d'intervento, entro il momento dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento.

2.2. il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti.

Tutte le amministrazioni e gli istituti finanziatori devono pertanto corredare con il CUP la documentazione relativa a progetti d'investimento pubblico, ed in particolare:

le richieste, i provvedimenti di concessione e i contratti di finanziamento con oneri a carico della finanza pubblica, per la copertura, anche parziale, del fabbisogno dei progetti d'investimento pubblico;

i documenti contabili, relativi ai flussi finanziari generati da tali finanziamenti, anche già in essere;

le proposte e le istruttorie dei progetti d'investimento pubblico, che sono sottoposte all'esame di questo Comitato, ed i correlati documenti di monitoraggio.

Roma, 29 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 256

ALLEGATO 1

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA DEL BENEFICIARIO

A - Agricoltura, caccia e silvicoltura;
B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi;
C - Estrazione di minerali;
D - Attività manifatturiere;
E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;
F - Costruzioni;
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli;
H - Alberghi e ristoranti;
I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni;
J - Intermediazione monetaria e finanziaria;
K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali;
L - Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale;
M - Istruzione;
N - Sanità e altri servizi sociali;
O - Altri servizi pubblici, sociali e personali;
P - Servizi domestici presso famiglie e convivenze;
Q - Organizzazioni e organismi extraterritoriali.

04A11299

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 3 novembre 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Somavert», autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione n. C/6/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Somavert», autorizzata con procedura centalizzata europea dalla Commissione europea con decisione del 13 novembre 2002 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/240/001 10 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 30 flaconcini + 30 flaconcini 8 ml solvente uso sottocutaneo;

EU/1/02/240/002 15 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 30 flaconcini + 30 flaconcini 8 ml solvente uso sottocutaneo;

EU/1/02/240/003 20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 30 flaconcini + 30 flaconcini 8 ml solvente uso sottocutaneo;

EU/1/02/240/004 20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino 8 ml solvente uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Pfizer Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco:

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo:

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14-15 settembre 2004;

Vista la deliberazione n. 1 in data 13 ottobre 2004 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione alla specialità medicinale «Somavert» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale SOMAVERT nelle confezioni indicate vengono attribuiti seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione: 10 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 30 flaconcini + 30 flaconcini 8 ml solvente uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035726013/E (in base 10) - 1228PX (in base 32);

confezione: 15 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 30 flaconcini + 30 flaconcin 8 ml solvente uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035726025/E (in base 10) - 1228Q9 (in base 32);

confezione: 20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 30 flaconcini + 30 flaconcini 8 ml solvente uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035726037/E (in base 10) - 1228QP (in base 32);

confezione: 20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino 8 ml solvente uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035726049/E (in base 10) - 1228R1 (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Somavert» è classificata come segue:

confezione: 10 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 30 flaconcini + 30 flaconcini 8 ml solvente uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035726013/E (in base 10) - 1228PX (in base 32); classe di rimborsabilità «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa) 2.250,00 euro; prezzo al pubblico (IVA inclusa) 3.713,40 euro;

confezione 15 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 30 flaconcini + 30 flaconcini 8 ml solvente uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035726025/E (in base 10) - 1228Q9 (in base 32); classe di rimborsabilità «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa) 3.375,00 euro; pPrezzo al pubblico (IVA inclusa) 5.570,10 euro;

confezione: 20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 30 flaconcini + 30 flaconcini 8 ml solvente uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035726037/E (in base 10) - 1228QP (in base 32); classe di rimborsabilità «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa) 4.500,00 euro; prezzo al pubblico (IVA inclusa) 7.426,80 euro;

confezione: 20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino 8 ml solvente uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035726049/E (in base 10) - 1228R1 (in base 32); classe di rimborsabilità «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa) 150,00 euro; prezzo al pubblico (IVA inclusa) 247,56 euro.

Sconto obbligatorio del 6,7% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP-2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in ambito extra-ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Reclutamento dei pazienti da parte dei centri regionali con prescrizione e distribuzione diretta del farmaco da parte degli stessi centri.

Inserimento dei pazienti nel registro nazionale dell'ISS, raccolta dei dati diagnostici e di follow up secondo modalità di raccolta dati definite tra ISS e regioni.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 novembre 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A11298

DETERMINAZIONE 4 novembre 2004.

Revoca dei decreti di sospensione di autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano. (Determinazione n. R.S.L. 488-99/aD3).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE
REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004 di trasferimento del personale all'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 26 agosto 2004 al n. 1464 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visti i decreti dirigenziali S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004, S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001 e S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nell'elenco allegato al presente atto;

Viste le domande delle ditte titolari delle specialità medicinali che hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con i decreti dirigenziali sopra indicati, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto, le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata i decreti dirigenziali S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004, S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001 e S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, limitatamente alle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente atto, limitatamente alle confezioni a margine indicate, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 4 novembre 2004

Il dirigente: MARRA

ALLEGATO *A*

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITÀ MEDICINALE	CONFEZIONE	n. A.I.C.
ACRAF SPA	MOMENTACT	400 MG COMPRESSE RIVESTITE 6 COMPRESSE	035618014
ACRAF SPA	MOMENTACT	400 MG COMPRESSE RIVESTITE 12 COMPRESSE	035618026
GSK SPA	AUGMENTIN	POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO	026089060
GSK SPA	LAMICTAL	25 MG COMPRESSE – CONFEZIONE STARTER 42 COMPRESSE PER MONOTERAPIA	027807104
GSK SPA	LAMICTAL	25 MG COMPRESSE – CONFEZIONE STARTER 21 COMPRESSE PER TERAPIA AGGIUNTIVA CON VALPROATO	027807116
GSK SPA	LAMICTAL	50 MG COMPRESSE – CONFEZIONE STARTER 42 COMPRESSE PER TERAPIA AGGIUNTIVA SENZA VALPROATO	027807128
GSK SPA	LAMICTAL	25 MG COMPRESSE DISPERSIBILI – CONFEZIONE STARTER 42 COMPRESSE PER MONOTERAPIA	027807130
GSK SPA	LAMICTAL	25 MG COMPRESSE DISPERSIBILI – CONFEZIONE STARTER 21 COMPRESSE PER TERAPIA AGGIUNTIVA CON VALPROATO	027807142
GSK SPA	LAMICTAL	50 MG COMPRESSE DISPERSIBILI – CONFEZIONE STARTER 42 COMPRESSE PER TERAPIA AGGIUNTIVA SENZA VALPROATO	027807155
IODOSAN SPA	GOLAFAIR	1,5 MG PASTIGLIE GUSTO ANICE 20 PASTIGLIE	032199059
MEDISCA FARMACEUTICI SRL	LIOTERVIT	POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE 5 FLACONCINI + 5 FIALE SOLVENTE	022784033
MEDISCA FARMACEUTICI SRL	LIOTERVIT	POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE 6 FLACONCINI + 6 FIALE SOLVENTE	022784045
RAMINI SPA	GLICEROLO	2,25 GRAMMI SUPPOSTE 18 SUPPOSTE ADULTI	035336039

04A11229

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 24 settembre 2004, n. **42088.**

Criteri e modalità di finanziamento, rendicontazione, varianti e proroghe relativi ai finanziamenti concessi per attività di ricerca e sperimentazione in campo agricolo.

Al presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura

Al presidente dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione

Al presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria

Ai coordinatori generali dei progetti di ricerca

Premessa.

I programmi ammessi a finanziamento saranno a carattere pluriennale. Il contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità:

a) anticipo del 50% del totale contestualmente al decreto di concessione dello stesso;

b) corresponsione di un ulteriore 35% del totale alla fine del primo anno, previo monitoraggio *in itinere*, a fronte di presentazione di una relazione tecnico-scientifica e rendiconto finanziario delle spese sostenute che avverrà unicamente a fronte di una spesa rendicontata pari all'80% dell'anticipazione corrisposta alla lettera *a)*;

c) corresponsione del rimanente 15% come saldo del contributo, previa verifica finale dei risultati conseguiti. La richiesta di saldo deve essere presentata entro e non oltre un anno dalla data di scadenza fissata dal decreto di concessione del contributo stesso. La redazione del decreto di liquidazione finale delle spese già sostenute sarà curata dall'ufficio POSR IV una volta acquisito il parere del comitato.

Il monitoraggio *in itinere* e la verifica finale dei progetti di ricerca finanziati è effettuato dal comitato in raccordo con l'ufficio POSR IV, avvalendosi degli esperti, di cui all'albo istituito con decreto ministeriale n. 375 del 21 luglio 2003.

1. *Richiesta di liquidazione parziale o finale.*

Ogni richiesta di liquidazione deve essere riferita ad un solo decreto ministeriale di concessione contributo.

Premesso che il contributo verrà erogato all'ente di ricerca coordinatore (ente beneficiario) che provvederà a distribuire le somme assegnate alle altre istituzioni di ricerca partecipanti al progetto, secondo quanto descritto al punto 11 del modello *C*, allegato 1 del decreto ministeriale n. 353 del 16 luglio 2003, le spese sostenute da queste ultime devono essere conformi a quelle descritte nel preventivo finanziario di cui al modello anzidetto.

Al riguardo si precisa che, ai fini della rendicontazione, la dicitura U.O. o istituzione di ricerca hanno il medesimo significato. Pertanto qualora nell'ambito dell'istituzione vengano presentate più schede di ricerca, (modello *C* più volte citato), a fronte di uno o più modelli *C* deve essere compilato un unico allegato 3.

All'atto della presentazione della richiesta di liquidazione, parziale o a saldo, l'ente coordinatore dovrà indicare le coordinate bancarie valide per l'accreditamento dell'importo dovuto.

La documentazione che l'ente beneficiario presenterà, in duplice copia, dovrà comprendere:

1) domanda di liquidazione secondo il modello allegato (allegato 1);

2) relazione tecnico-scientifica riassuntiva dell'attività svolta, redatta dal coordinatore del progetto sulla base delle singole relazioni delle unità operative;

3) copia delle relazioni scientifiche delle singole unità operative;

4) rendiconto riepilogativo delle spese sostenute secondo il modello allegato (allegato 2);

5) rendiconto analitico delle spese sostenute dalle singole istituzioni secondo il modello allegato (allegato 3);

6) relazione sull'andamento dell'attività di ricerca dell'esperto designato, di cui in premessa, con acquisizione del parere da parte del comitato.

Gli istituti universitari che dovessero modificare la loro organizzazione in Dipartimento, in epoca successiva all'emissione del decreto di concessione del contributo, dovranno presentare, contestualmente alla richiesta di liquidazione, copia del decreto rettorale che ne attesti l'avvenuto cambiamento.

Le istituzioni private di ricerca sono tenute a presentare, per la quota di contributo spettante, oltre a quanto previsto precedentemente, i seguenti documenti:

6) fotocopie conformi all'originale (la conformità è attestata dal rappresentante legale) di tutti i documenti giustificativi che dimostrano l'avvenuto pagamento delle spese indicate nell'elenco analitico mediante almeno uno dei seguenti modi:

fatture originali quietanzate dai fornitori (timbro della ditta e firma del fornitore o dichiarazione liberatoria dello stesso);

assegni bancari emessi per il pagamento, con relativi estratti-conto bancari che ne attestino l'avvenuto pagamento;

bonifici bancari;

7) certificato di vigenza (un originale e una copia conforme) in corso di validità (sei mesi), rilasciato dal tribunale presso la Cancelleria commerciale e/o certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

8) per importi superiori ad € 150.000 certificato antimafia, ai sensi degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 15, prodotto entro sei mesi dalla data del rilascio, anche in copia autenticata;

9) fidejussione bancaria pari all'importo dell'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale corrente.

In linea con le norme in uso per analoghi finanziamenti concessi dalla Unione europea, l'amministrazione rimborserà l'IVA relativa all'acquisto di beni e servizi utilizzati per l'esecuzione del progetto solo nel caso in cui l'imposta rappresenti un costo puro per l'ente che effettua la ricerca. Al fini del suddetto rimborso l'unità operativa interessata dovrà presentare una dichiarazione, firmata dal responsabile amministrativo, che attesti l'impossibilità di derrarre l'IVA in modo diverso.

1.2 *Descrizione delle voci di spesa.*

Sia nel caso di enti pubblici che di enti privati il rendiconto analitico delle spese sostenute dovrà essere redatto in base alle voci di spesa che risultano nel preventivo del programma approvato da questo Ministero, documentate con gli estremi delle fatture e/o delle ricevute fiscali, evidenziando che:

non siano stati praticati sconti o abbuoni in qualsiasi forma, tranne quelli eventualmente indicati nei documenti di spesa presentati e che, a fronte di tali documenti, non sono state emesse dai fornitori note di accredito in favore del beneficiario;

non siano stati richiesti e ottenuti allo stesso titolo contributi da parte di altri enti e organismi nazionali e comunitari.

Le tipologie di spesa sono le seguenti, salvo particolari esigenze legate a iniziative specifiche:

Spese per il personale:

personale a tempo determinato ed indeterminato (per quest'ultimo solo privati). In questa voce possono essere rendicontate prestazioni professionali senza partita IVA. In caso di collaborazioni coordinate e continuative non previste in sede di concessione contributo deve essere allegata copia del contratto. Resta inteso che sarà ammessa a liquidazione solo la quota strettamente necessaria allo svolgimento delle attività di ricerca previste dal progetto;

manodopera agricola (specificare il tipo di lavoro eseguito, es. lavorazioni parcelle sperimentali, trattamenti, raccolta o altro);

missioni in territorio nazionale (specificare località, data e nominativo dell'interessato, nonché la motivazione della missione stessa).

Tali missioni verranno ammesse a liquidazione secondo le modalità ed i criteri previsti per il pubblico impiego. Gli scontrini fiscali possono essere ammessi a liquidazione solo se relativi al consumo di pasti. Per tutte le altre spese è necessaria la presentazione di fattura o ricevuta fiscale. Nel caso di utilizzo di mezzo proprio (autorizzato dall'ente di appartenenza) si procederà ad un rimborso chilometrico pari ad un quinto del costo del carburante utilizzato, previo accertamento dell'autorizzazione stessa.

Relativamente all'utilizzo del taxi le spese possono essere ammesse a liquidazione secondo le modalità ed i criteri previsti per il pubblico impiego, quindi solo se preventivamente indicate ed autorizzate in sede di incarico, o se accompagnate da adeguate motivazioni, da vagliarsi di volta in volta;

missioni all'estero (specificare la località, la data, il nominativo dell'interessato e la motivazione della missione stessa). Tutte le missioni all'estero non previste in sede di concessione contributo, devono essere corredate di autorizzazione del coordinatore generale del programma, da allegare in copia, alla richiesta di liquidazione.

Spese per materiale di consumo (colture, allevamenti, macchine, laboratori e serre, escluso materiale durevole - indicare estremi fattura e/o ricevuta fiscale):

spese per colture:

sementi e/o piante specificando quantità e qualità;

fertilizzanti specificando quantità e qualità;

antiparassitari specificando quantità e qualità;

diserbanti specificando quantità e qualità;

rimborso danni a privati specificando la natura del danno;

fitto terreni specificando località, superfici, canone;

analisi chimiche e teonologiche specificando tipologia;

estratti e pubblicazioni (non possono essere acquistati libri o sottoscrivere abbonamenti a riviste tecnico scientifiche);

materiale vario specificando quantità e qualità;

spese per allevamenti:

alimenti;

spese sanitarie e veterinarie;

inseminazione artificiale;

riproduttori, novellame;

analisi chimiche e tecnologiche (tipologia);

altre (specificare quali);

spese per macchine agricole* (per la quota da imputare al progetto):

carburanti, lubrificanti;

manutenzioni e riparazioni;

noleggi;

spese per laboratori e serre:

vetrerie specificando quantità e qualità;

reagenti specificando quantità e qualità;

---

* Non possono essere rimborsate spese relative a tassa di circolazione, assicurazione auto, tagliandi di controllo e revisione automezzi.

materiale da laboratorio specificando quantità e qualità;

riscaldamento serre;

materiale da computer** (acquisto software e relative licenze);

trasporto di materiale;

riparazione e manutenzione attrezzature.

Non si accettano voci generiche, come «vetrerie», «materiali da laboratorio», ecc.

I noleggi (fatta eccezione per quelli relativi alle macchine agricole poiché già compresi nelle eventualità) possono essere ammessi a liquidazione solo con preventiva autorizzazione.

Solo in caso di effettiva necessità possono essere ammesse a rendicontazione anche spese per canoni di manutenzione, sempre con preventiva autorizzazione da parte di questa amministrazione.

Spese per consulenze e commesse esterne:

consulenze ed incarichi professionali (specificare il tipo di prestazione effettuata, es. elaborazione dati, esecuzione di analisi, traduzione, ecc., la durata ed il costo della prestazione stessa). Relativamente alle consulenze possono intendersi quelle prestazioni di carattere scientifico e tecnico-scientifico regolate da atto di impegno giuridicamente valido svolte da persone fisiche o giuridiche. Tra le consulenze ed incarichi professionali possono essere rendicontate convenzioni stipulate con persone giuridiche, purché preventivamente indicate o successivamente autorizzate da questo Ministero;

commesse esterne: assistenza tecnica su attrezzature aziendali o attrezzature tecnico scientifiche o di supporto allo svolgimento della ricerca (fotocopiatrici, computer e fax).

Qualora l'U.O., successivamente all'approvazione del progetto, richieda l'autorizzazione ad utilizzare parte dei fondi concessi per stipulare convenzioni dovrà richiedere preventiva autorizzazione al coordinatore generale del programma che provvederà a trasmetterla allo scrivente ufficio, comunicando contestualmente su quale delle voci di spesa graveranno i relativi costi. Nell'eventualità che tale richiesta comporti la necessità di ricorrere ad una variante, è necessario procedere come illustrato al successivo punto 3.

Attrezzature tecnico-scientifiche (specificare quantità e qualità.

Soltanto quelle approvate dal MiPAF in sede di concessione del contributo. A tale proposito si ricorda che l'approvazione è subordinata alla presentazione di tre preventivi ed un verbale di scelta e congruità (firmato da una commissione interna all'ente richiedente) per ogni attrezzatura richiesta.

In caso di ipotetici residui su tale voce gli importi possono essere destinati all'acquisto di altre attrezzature ritenute funzionali per il progetto stesso, ferma restando la presentazione dei preventivi e del verbale di scelta e congruità di cui sopra.

Nel caso in cui l'attrezzatura richiesta è fornita esclusivamente da una sola ditta, è sufficiente la presentazione di un solo preventivo e il verbale di scelta e congruità, indicando in quest'ultimo le motivazioni della scelta adottata.

Le attrezzature ed apparecchiature, il cui uso ed utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno devono essere mantenuti presso la struttura per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà. Tale periodo minimo viene individuato con la durata del progetto, eventuali proroghe incluse.

Le attrezzature devono essere rendicontate entro l'anno di riferimento, qualora il costo unitario sia superiore a € 517,00, possono essere rendicontate annualmente solamente le relative quote di ammortamento.

Spese di coordinamento (solo per i coordinatori):

partecipazione a incontri, riunioni del progetto, convegni e congressi anche all'estero, visite di studio legate alle attività del progetto;

personale a tempo determinato essenziale all'attività di coordinamento;

altro (specificare).

Spese generali (da rendicontare forfettariamente):

telefoniche;

illuminazione;

materiale uso ufficio (cancelleria e materiale per fotocopiatrice, toner, nastri, dischetti, ecc);

postali;

riscaldamento uffici.

L'amministrazione si riserva di richiedere in qualsiasi momento la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Si fa presente che le spese rendicontate devono essere state effettivamente liquidate e non soltanto impegnate. Non saranno ammesse a liquidazione le spese non opportunamente documentate.

2. *Criteri per la presentazione della relazione tecnica.*

La relazione tecnico-scientifica dovrà essere compilata indicando lo stato di avanzamento delle attività, completo di elenco di pubblicazioni prodotte.

Dovranno altresì essere messe in evidenza eventuali differenze tra l'attività svolta e quella prevista nell'ambito di ciascuna scheda di ricerca fornendo le adeguate motivazioni.

Non sono da ritenersi relazioni tecniche le pubblicazioni effettuate nell'ambito del programma di ricerca, pur costituendo degli utili allegati.

** Non possono essere rimborsate spese per l'acquisto di materiale durevole (hardware) da considerarsi, se previste, come attrezzature.

3. *Richiesta di variante.*

Costituisce principio generale il fatto di non concedere alcuna variante, al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza della spesa nonché la certezza dei costi e dei tempi di realizzazione.

Variante al preventivo finanziario.

L'eventuale/i variante/i richiesta/e da/lle singola/e unità operativa/e, deve essere presentata a questo ufficio dal coordinatore generale del programma in questione, accompagnata/e dai seguenti modelli:

modello *B*, come approvato in fase di concessione e la nuova versione proposta per effetto della variante richiesta;

modello *C* della/e UU.OO. interessata/e.

Si sottolinea che la richiesta di variante deve essere presentata prima dell'effettuazione delle spese e, in ogni caso, tassativamente, prima della scadenza del progetto.

La richiesta di variante a sanatoria, inoltrata cioè dopo l'effettuazione di spese non rispondenti alle singole voci del preventivo approvato, non potrà essere concessa, se non in caso di riconosciuti motivi che escludono ogni responsabilità della unità operativa.

L'eventuale variazione compensativa tra gli importi preventivati nelle singole voci di spesa, ad eccezione di quelle «spese generali» e «spese per attrezzature», può essere direttamente effettuata dall'ente nella misura del 10% calcolato sull'importo da incrementare o nei limiti delle percentuali fissate nei decreti di concessione.

Qualora la variazione sia superiore a suddette percentuali, è necessario richiedere l'autorizzazione a quest'ufficio indicando dettagliatamente le motivazioni che hanno indotto l'unità operativa ad avanzare la richiesta.

Variante alle attrezzature.

È necessario richiedere l'autorizzazione a quest'ufficio per qualsiasi variante inerente le attrezzature tecnico-scientifiche, specificando dettagliatamente le ragioni che hanno indotto ad avanzare tale richiesta.

Anche in tale caso dovrà essere redatto un quadro di raffronto tra il preventivo approvato e la variante richiesta (modelli *B* e *C*).

Ulteriore documentazione da presentare in allegato alla richiesta di variante alle attrezzature.

Nel caso di centri di ricerca afferenti al consiglio per la ricerca in agricoltura:

verbale di congruità;

tre preventivi, quando la nuova attrezzatura da acquistare sia reperibile presso più ditte e quindi risulta possibile fare il raffronto tra qualità e prezzo;

un preventivo, solo nel caso in cui l'attrezzatura è considerata parte integrante di strumenti già in possesso o quando la stessa riveste carattere di unicità (tale situazione dovrà essere dichiarata nel verbale di congruità).

Nel caso di istituti e dipartimenti universitari, enti pubblici e privati:

verbale di congruità sottoscritto dal direttore dell'ente e dal responsabile della ricerca dello specifico programma.

Per il resto rimane valido quanto previsto per i centri di ricerca afferenti al Consiglio per la ricerca in agricoltura.

Anche in questo caso la citata variante dovrà essere trasmessa a quest'ufficio dal coordinatore generale del programma.

4. *Richiesta di proroga.*

Il termine ultimo entro il quale devono essere effettuate le spese pertinenti al contributo concesso (scadenza del progetto) è quello indicato nel decreto di concessione. Tuttavia, nei casi in cui, per motivi non dipendenti dalla volontà dei partecipanti al progetto, si dovesse rendere necessario procrastinare detto termine, la richiesta di proroga, accompagnata da dettagliate motivazioni, dovrà essere redatta esclusivamente dal coordinatore, una volta accertata l'effettiva ricorrenza, e fatta pervenire a questa amministrazione in tempo utile rispetto alla data di scadenza del progetto.

Qualora la richiesta di proroga venga accolta, questa dovrà intendersi valida, se non specificato, per tutte le unità operative partecipanti al progetto.

Le SS.LL. avranno cura di inviare copia di questa circolare a tutte le unità operative partecipanti ai loro programmi.

Si confida nel puntuale adempimento di quanto sopra riportato.

Roma, 24 settembre 2004

Il direttore generale
per le politiche strutturali
e lo sviluppo rurale
SERINO

ALLEGATO 1

Carta intestata dell'Ente coordinatore

Al Ministero per le politiche agricole e forestali - Dip. qualità prodotti agroalimentari e servizi - D.G. politiche strutturali e sviluppo rurale - POSR IV ricerca e sperimentazione - via XX settembre n. 20 - 00187 ROMA

Oggetto: decreto ministeriale .../7303/0... del .... di concessione contributo per lo svolgimento del programma di ricerca «...................». Richiesta di liquidazione (parziale o finale).

Per la richiesta di cui all'oggetto, si allega alla presente, in duplice copia, la seguente documentazione:

1) riepilogo delle spese sostenute, per lo svolgimento del progetto secondo l'allegato 2, firmato dal coordinatore e dal responsabile legale dell'ente di appartenenza del coordinatore;

2) rendiconto analitico delle spese sostenute dalle singole istituzioni di ricerca partecipanti al progetto secondo l'allegato 3;

3) relazione tecnica-scientifica delle attività svolte, redatta dal coordinatore del programma sulla base delle singole operazioni delle unità operative che accompagnano la relazione tecnica.

Si dichiara che tutte le spese rendicontate sono state sostenute esclusivamente per il programma di ricerca in oggetto e sono state effettivamente liquidate.

Il coordinatore

<u>Allegato 2</u> (Redatto dal Coordinatore Generale)

Riepilogo delle spese sostenute per lo svolgimento del progetto – Quadro generale

VOCI DI SPESA	**Preventivo approvato**	**Spese complessivamente rendicontate**				
		UO - n°1	UO - n° 2	UO - n° 3	UO - n° 4	UO - n° 5
Personale fisso						
Personale temporaneo						
Missioni						
Materiale di consumo						
Consulenze						
Commesse esterne						
Attrezzature						
Spese generali						
Coordinamento						
TOTALE	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Firma del Coordinatore Generale

Firma del Responsabile legale Ente coordinatore

Allegato 3 (Redatto dalle singole Istituzioni di ricerca)

Rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento del Progetto “ …”, DM /7303/ del //

VOCE “PERSONALE”

N° e data mandato	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo €
			TOTALE VOCE “PERSONALE”	

VOCE “MATERIALE DI CONSUMO”

N° e data mandato	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo
			TOTALE VOCE “MATERIALE DI CONSUMO”	

VOCE “CONSULENZE”

N° e data mandato	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo
			TOTALE VOCE “CONSULENZE”	

VOCE “COMMESSE ESTERNE”

N° e data mandato	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo
			TOTALE VOCE “COMMESSE ESTERNE”	

VOCE “ATTREZZATURE”

N° e data mandato	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo
			TOTALE VOCE “ATTREZZATURE”	

VOCE "COORDINAMENTO"

N° e data mandato	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo
			TOTALE VOCE "COORDINAMENTO"	

VOCE "SPESE GENERALI" IMPUTABILI IN QUOTA PARTE AL PROGETTO

N° e data mandato	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo
			TOTALE VOCE "SPESE GENERALI"	

Firma Resposabile della ricerca **Firma Responsabile Amministrativo** **Firma del Direttore**

04A11311

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Proroga dell'incarico al commissario liquidatore dell'Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori - ENPAC

Con decreto ministeriale 29 ottobre 2004, è stato prorogato alla data del 7 agosto 2005 il mandato all'avv. Stefano Ribaldi, commissario liquidatore dell'Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori - ENPAC.

04A11136

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Coop. Progetto Eubios a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

dall'esame del verbale di mancata revisione eseguita di recente, è emerso che la sottonotata società cooperativa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile:

1) Coop. Progetto Eubios a r.l., con sede in Bari, costituita in data 29 gennaio 1987 con atto rogato dal notaio dott. Michele Buquicchio di Bari, repertorio n. 14819, posizione n. 6008/224618 - codice fiscale 03687860720 - R.E.A. n. 268960, registro società n. 20889, in liquidazione dal 27 dicembre 1991.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - via F. Filzi, 18 - Bari.

04A11007

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Primula», in Brescia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa La Primula, numero di posizione 1872/139206 con sede in Brescia, via Ducco n. 42 (costituita per rogito notaio Vittorio Poll - in data 3 maggio 1975 repertorio n. 274226) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto di autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro, via Cefalonia 50 - Brescia, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A11005

Istruttoria per lo scioglimento di due società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento di due società cooperative per atto d'autorità senza nomina di liquidatore delle seguenti società cooperative che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

1) Coop. Phototra Due a r.l., con sede in Bari, costituita in data 23 ottobre 1998 con atto rogato dal notaio dott. Francesco Mazza di Valenzano, repertorio n. 12027, posizione n. 8021 - codice fiscale 05235320727 - R.E.A. n. 408551, registro società n. 6224;

2) Coop. sociale Elpis a r.l., con sede in Molfetta, costituita in data 5 gennaio 1999 con atto rogato dal notaio Castellaneta Teresa di Terlizzi, repertorio n. 4484, posiz. n. 7973 - codice fiscale 05277330725 - R.E.A. n. 409491, registro società n. 14892/99;

Chiunque abbia interesse alla liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - via F. Filzi, 18 - Bari.

04A11006

Istruttoria per lo scioglimento delle società cooperative «Deliè p.s.c. a r.l.» e «Multiservice s.c. a r.l.», entrambe in Torino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) Deliè p.s.c. a r.l., con sede legale in Torino, via Saorgio n. 69, costituita in data 10 ottobre 2000 per rogito notaio dott.ssa Maria Pia Ansalone, pos. prov. n. 7078, partita IVA n. 08065350012;

2) Multiservice s.c. a r.l., con sede legale in Torino, piazza Galimberti n. 21, costituita in data 12 febbraio 2001 per rogito notaio dott. Paolo Bertani, pos. prov. n. 7159, partita IVA n. 08158590011.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A11137

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «C.O.P.A. Consorzio Produttori Agricoli - Soc. coop. a r.l.», in Termoli.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal Registro imprese, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «C.O.P.A. Consorzio Produttori Agricoli - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione ordinaria dal 19 ottobre 1994, con sede in Termoli, costituita per rogito dott. Antinucci Rosa in data 25 febbraio 1993, repertorio n. 20806, registro società n. 2082, n. R.E.A. 83528, partita I.V.A./codice fiscale n. 00853260701, posizione BUSC n. 1201/263385, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, ovvero non ha depositato il bilancio di esercizio relativo agli ultimi cinque anni.

Si comunica, che chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione - via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

04A11175

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Natura Amica - Soc. coop. a r.l.», in Guardialfiera

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «Natura Amica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Guardialfiera, costituita per rogito dott. Rita Canale in data 6 agosto 1996, repertorio n. 5986, registro società n. 122444, n. R.E.A. 101141, partita I.V.A./codice fiscale n. 00915780704, posizione BUSC n. 1280/277698, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica, che chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione - via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

04A11176

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «GE.VI.TOUR - Soc. coop. a r.l.», in Campobasso

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «GE.VI.TOUR - Soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito dott. Rossi Antonio in data 12 marzo 1990, repertorio n. 149977, registro società n. 2558, n. R.E.A. 80000, partita I.V.A./codice fiscale n. 00790040705, posizione BUSC n. 1096/247584, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica, che chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione - via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

04A11177

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Imprenditori Produttori Agricoli Molisani - I.P.A.M. - Soc. coop. a r.l.», in Gildone.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «Imprenditori Produttori Agricoli Molisani - I.P.A.M. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gildone, costituita per rogito dott. Rossi Antonio in data 30 maggio 1991, repertorio n. 152887, registro società n. 2780, registro R.E.A. 81310, partita I.V.A./codice fiscale n. 00813390705, posizione BUSC n. 1145/254249, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica, che chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione - via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

04A11178

Riconoscimento della personalità giuridica al Fondo pensione complementare «Marco Polo - Fondo pensione complementare a capitalizzazione dei dipendenti da aziende turistiche, termali, della distribuzione e settori affini», in Roma.

Con decreto ministeriale 2 novembre 2004, al Fondo pensione complementare «Marco Polo - Fondo pensione complementare a capitalizzazione dei dipendenti da aziende turistiche, termali, della distribuzione e settori affini», con sede in Roma, via Nazionale n. 60, è riconosciuta la personalità giuridica.

04A11138

Ricostituzione del Comitato regionale INPS per la Toscana

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 27 ottobre 2004 è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana.

04A11173

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clinoleic»

Estratto decreto n. 1028 del 5 novembre 2004

Medicinale: CLINOLEIC.

Titolare A.I.C.: Clintec Parenteral 6, Avenue L. Pasteur BP 56 - 78311 Maurepas Cedex (Parigi).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. Delibera CIPE 1° febbraio 2001:

20% 100 ml in sacca da 10 unità - A.I.C. n. 033443110/M (in base 10) - 0ZWM96 (in base 32);

classe «C»;

20% 250 ml in sacca da 10 unità - A.I.C. n. 033443122/M (in base 10) - 0ZWM9L (in base 32);

classe «C»;

20% 350 ml in sacca da 10 unità - A.I.C. n. 033443134/M (in base 10) - 0ZWM9Y (in base 32);

classe «C»;

20% 500 ml in sacca da 12 unità - A.I.C. n. 033443146/M (in base 10) - 0ZWMBB (in base 32);

classe «C».

forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Composizione:

principi attivi: per 100 ml olio di oliva purificato e olio di soia purificato* 20,00 g, corrispondenti ad un contenuto di acidi grassi esenziali 4,00 g.

*Miscela di olio di oliva purificato (circa 80%) e olio di soia purificato (circa 20%).

Contenuto energetico 2000 Kcal/l (8,36 MJ/l).

Contenuto in lipidi (olio di oliva e olio di soia) 200 g/l.

Osmolarità 270 mOsm/I.

PH 6-8.

Densità 0,986.

I fosfolipidi apportano 47 milligrammi o 1,5 millimoli di fosforo per 100 ml.

Eccipienti: fosfatidi d'uovo, glicerolo, sodio oleato, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutiche: «Clinoleic» 20% è indicato come fonte di lipidi per pazienti che richiedono una nutrizione parenterale, quando la nutrizione orale o entrale è impossibile, insufficiente o controindicata.

Produzione e controllo: Clintec Parenteral Z.I. d'amilly Montargis (Francia) - Baxter S.A. Lessines (Belgio).

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11251

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Olpress»

Estratto determinazione n. 3 del 5 novembre 2004

Medicinale: OLPRESS.

Titolare A.I.C.: Menarini International O.L.S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Lussemburgo.

Confezioni:

28 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036026019/M (in base 10) - 12CFP3 (in base 32) I;

28 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036026060/M (in base 10) - 12CFQD (in base 32) I;

28 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 40 mg - A.I.C. n. 036026110/M (in base 10) - 12CFRY (in base 32) I;

56 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036026021/M (in base 10) - 12CFP5 (in base 32) I;

98 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036026033/M (in base 10) - 12CFPK (in base 32);

28 × 10 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036026045/M (in base 10) - 12CFPX (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036026058/M (in base 10) - 12CFQB (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036026072/M (in base 10) - 12CFQS (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036026084/M (in base 10) - 12CFR4 (in base 32);

28×10 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036026096/M (in base 10) - 12CFRJ (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036026108/M (in base 10) - 12CFRW (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 40 mg - A.I.C. n. 036026122/M (in base 10) - 12CFSB (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 40 mg - A.I.C. n. 036026134/M (in base 10) - 12CFSQ (in base 32);

28 × 10 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 40 mg - A.I.C. n. 036026146/M (in base 10) - 12CFT2 (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 40 mg - A.I.C. n. 036026159/M (in base 10) - 12CFTH (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa da 10, 20 e 40 mg contiene:

principio attivo: olmesartan medoxomil da 10, 20 e 40 mg;

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato.

Rivestimento: titanio diossido (E171), talco, ipromellosa.

Produzione, controllo e rilascio dei lotti: Sankyo Pharma GmbH Luitpoldstrasse, 1 - 85276 Pfaffenhofen (Germania).

Controllo e rilascio dei lotti: Berlin Chemie AG Glienicker WEG 125, 12489 Berlino (Germania).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale.

(Classificazione ai fini della rimborsabilità) - Confezioni:

28 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036026019/M (in base 10) - 12CFP3 (in base 32) I;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 12,10;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,97;

28 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036026060/M (in base 10) - 12CFQD (in base 32) I;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,94;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 27,96;

28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 40 mg - A.I.C. n. 036026110/M (in base 10) - 12CFRY (in base 32) I;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,94;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 27,96.

Obbligo al rispetto delle percentuali di consumo stabilite un sede di negoziazione nel 24% per il dosaggio da 10 mg, 68% per il dosaggio da 20 mg e 8% per il dosaggio da 40 mg.

(Classificazione ai fini della fornitura): RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

(Stampati): le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

(Rinnovo dell'autorizzazione): la presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'agenzia.

(Farmacovigilanza): il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* del 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti, al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11249

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Olmetec»

Estratto determinazione n. 4 del 5 novembre 2004

Medicinale: OLMETEC.

Titolare A.I.C.: Sankyo Pharma Italia S.p.a., via Reno, 5 Roma.

Confezioni:

28 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036027011/M (in base 10) - 12CGN3 (in base 32) I;

28 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036027062/M (in base 10) - 12CGPQ (in base 32) I;

28 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 40 mg - A.I.C. n. 036027112/M (in base 10) - 12CGR8 (in base 32) I;

56 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036027023/M (in base 10) - 12CGNH (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036027035/M (in base 10) - 12CGNV (in base 32);

28 × 10 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036027047/M (in base 10) - 12CGP7 (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036027050/M (in base 10) - 12CGPB (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036027074/M (in base 10) - 12CGQ2 (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036027086/M (in base 10) - 12CGQG (in base 32);

28 × 10 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036027098/M (in base 10) - 12CGQU (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036027100/M (in base 10) - 12CGQW (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 40 mg - A.I.C. n. 036027124/M (in base 10) - 12CGRN (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 40 mg - A.I.C. n. 036027136/M (in base 10) - 12CGS0 (in base 32);

28 × 10 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 40 mg - A.I.C. n. 036027148/M (in base 10) - 12CGSD (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 40 mg - A.I.C. n. 036027151/M (in base 10) - 12CGSH (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa da 10, 20 e 40 mg contiene:

principio attivo: olmesartan medoxomil da 10, 20 e 40 mg;

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato.

Rivestimento: titanio diossido (E171), talco, ipromellosa.

Produzione, controllo e rilascio dei lotti: Sankyo Pharma GmbH Luitpoldstrasse, 1 - 85276 Pfaffenhofen (Germania).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale.

(Classificazione ai fini della rimborsabilità) - Confezioni:

28 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036027011/M (in base 10) - 12CGN3 (in base 32) I;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 12,10;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,97;

28 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036027062/M (in base 10) - 12CGPQ (in base 32) I;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,94;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 27,96;

28 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 40 mg - A.I.C. n. 036027112/M (in base 10) - 12CGR8 (in base 32) I;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,94;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 27,96.

Obbligo al rispetto delle percentuali di consumo stabilite un sede di negoziazione nel 24% per il dosaggio da 10 mg, 68% per il dosaggio da 20 mg e 8% per il dosaggio da 40 mg.

(Classificazione ai fini della fornitura): RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

(Stampati): le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

(Rinnovo dell'autorizzazione): la presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'agenzia.

(Farmacovigilanza): il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* del 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti, al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11250

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Plaunac»

Estratto determinazione n. 5 del 5 novembre 2004

Medicinale: PLAUNAC.

Titolare A.I.C.: Menarini International O.L.S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Lussemburgo.

Confezioni:

28 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036025017/M (in base 10) - 12CDPT (in base 32) I;

28 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036025068/M (in base 10) - 12CDRD (in base 32) I;

28 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 40 mg - A.I.C. n. 036025118/M (in base 10) - 12CDSY (in base 32) I;

56 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036025029/M (in base 10) - 12CDQ5 (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036025031/M (in base 10) - 12CDQ7 (in base 32);

28 × 10 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036025043/M (in base 10) - 12CDQM (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036025056/M (in base 10) - 12CDR0 (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036025070/M (in base 10) - 12CDRG (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036025082/M (in base 10) - 12CDRU (in base 32);

28 × 10 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036025094/M (in base 10) - 12CDS6 (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036025106/M (in base 10) - 12CDSL (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 40 mg - A.I.C. n. 036025120/M (in base 10) - 12CDT0 (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 40 mg - A.I.C. n. 036025132/M (in base 10) - 12CDTD (in base 32);

28 × 10 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 40 mg - A.I.C. n. 036025144/M (in base 10) - 12CDTS (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 40 mg - A.I.C. n. 036025157/M (in base 10) - 12CDU5 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa da 10, 20 e 40 mg contiene:

principio attivo: olmesartan medoxomil da 10, 20 e 40 mg;

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato.

Rivestimento: titanio diossido (E171), talco, ipromellosa.

Produzione, controllo e rilascio dei lotti: Sankyo Pharma GmbH Luitpoldstrasse, 1 - 85276 Pfaffenhofen (Germania).

Controllo e rilascio dei lotti: Berlin Chemie AG Glienicker WEG 125, 12489 Berlino (Germania).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale.

(Classificazione ai fini della rimborsabilità) - Confezioni:

28 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036025017/M (in base 10) - 12CDPT (in base 32) I;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 12,10;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,97;

28 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036025068/M (in base 10) - 12CDRD (in base 32) I;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,94;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 27,96;

28 compresse rivestite con film in blister PA/AL/PVC/AL da 40 mg - A.I.C. n. 036025118/M (in base 10) - 12CDSY (in base 32) I;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,94;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 27,96.

Obbligo al rispetto delle percentuali di consumo stabilite in sede di negoziazione nel 24% per il dosaggio da 10 mg, 68% per il dosaggio da 20 mg e 8% per il dosaggio da 40 mg.

(Classificazione ai fini della fornitura): RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

(Stampati): le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

(Rinnovo dell'autorizzazione): la presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'agenzia.

(Farmacovigilanza): il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* del 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti, al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11252

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
SOCIETÀ PER AZIONI

Comunicato relativo alla determinazione, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, del saggio di interesse sui finanziamenti della Cassa depositi e prestiti, società per azioni

Si rende noto che i saggi di interesse sui finanziamenti a tasso fisso, in vigore dalla data del presente comunicato, calcolati con le modalità previste dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2003, che verranno applicati nella seduta del

Consiglio di Amministrazione

del

9 dicembre 2004

sono stati determinati nella seguente misura:

Mutui ordinari a tasso fisso

Durata massima	tasso nominale annuo
10 anni	3,55%
15 anni	3,90%
20 anni	4,20%
25 anni	4,35%
30 anni	4,45%

Mutui a tasso agevolato

Durata massima	tasso nominale annuo
10 anni	3,40%
15 anni	3,75%
20 anni	4,05%
25 anni	4,20%
30 anni	4,30%

Mutui con diritto di estinzione anticipata alla pari

Quota con diritto	Durata				
	10 anni tasso nominale	15 anni tasso nominale	20 anni tasso nominale	25 anni tasso nominale	30 anni tasso nominale
40%	3,60%	4,00%	4,30%	4,50%	4,60%
60%	3,65%	4,05%	4,35%	4,55%	4,70%
80%	3,70%	4,10%	4,45%	4,65%	4,80%

I tassi fissi sono rideterminati periodicamente secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003

Rimangono invariati gli spread in punti base per i mutui a tasso variabile fissati dall'art. 1, comma 2, del Decreto del Ministro dell' economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, nelle seguenti misure:

Durata	spread in punti base
10 anni	12
15 anni	15
20 anni	18
25 anni	20
30 anni	22

04A11300

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 21 ottobre 2004 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Abilitazione all'istituto "Institute of Constructivist Psychology", ad istituire e ad attivare nella sede di Padova, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 9 novembre 2004).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, nelle premesse, alla pag. 30, seconda colonna, al secondo rigo, dove è scritto: «... consultiva di cui all'art. 3 e dal *Vomitato* nazionale ...», leggasi: «... consultiva di cui all'art. 3 e dal *Comitato* nazionale ...».

04A11444

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401276/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.